

## TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. = Congedi. = Annunzio d'interpellanza del deputato Marolda circa il regolamento del dazio di consumo. = Istanza del deputato Mari per la discussione della legge sulla Banca d'Italia, e risposta del ministro per le finanze, Sella. = Spiegazioni personali del deputato Peruzzi, riguardo ad alcune osservazioni del deputato Borella circa le leggi per maggiori spese — Repliche di quest'ultimo ed osservazione del ministro. = Relazione sul progetto di legge per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia. = Seguito della discussione del disegno di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati — Emendamento del deputato Lovito ed altri, emendamento del deputato Lualdi all'articolo 22 riguardante la cessazione dell'esenzione dall'imposta — Osservazioni dei deputati Ninchi e Minervini — Opinione del ministro per la soppressione — Opinioni ed osservazioni dei deputati Boggio, Possenti, Ferraris, Allievi, Crispi, Capone, Lualdi e Cortese — Risposte e considerazioni del relatore Mari — Rinvio della discussione, secondo la richiesta del ministro. = Relazione sul disegno di legge per modificazioni alla tabella delle pensioni militari. = Annunzio d'interpellanza del deputato Ara circa una pubblicazione del sindaco di Milano relativa alla legge sulla ricchezza mobile.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**MASSARI, segretario**, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**GIGLIUCCI, segretario**, espone il seguente sunto di petizioni:

10171. Duemila trecentosei sacerdoti ed abitanti della diocesi d'Ivrea ricorrono contro la proposta abolizione delle corporazioni religiose.

10172. Cinquantadue possidenti di Marciana in provincia di Livorno reclamano contro la recente soppressione di quell'ufficio postale.

10173. Quattrocento cinquantasette abitanti delle diocesi di Milano e di Como fanno istanza perchè la Camera non approvi il progetto di legge che abolisce i conventi.

10174. Le monache del Conservatorio di Finalborgo Santarosa supplicano il Parlamento di voler respingere la proposta soppressione delle corporazioni religiose.

10175. I Consigli comunali di San Severino Lucano e di San Giorgio Lucano in provincia di Basilicata reclamano contro la proposta soppressione dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato per il proseguimento dei lavori relativi alla strada rotabile che deve congiungere Sapri al mare Ionio.

10176. Trombetta Angelo, da Bagnara (Abruzzo Ulteriore II), padre di due figli, avendo soddisfatto al cambio del primo sotto l'antico Governo, chiede che il secondo, attualmente sotto le bandiere, gli sia restituito.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Fecero i seguenti omaggi:

Il sacerdote Domenico Renano — A nome dell'episcopato subalpino, di un volume sulle leggi civili che riguardano il matrimonio de' cristiani, copie 250;

Il presidente della Commissione per l'industria delle ferriere in Italia — Rapporto finale della Commissione nominata dal Ministero della marina per lo studio dell'industria delle ferriere in Italia, copie 25.

Il deputato Bertolami, convalescente appena dalla lunga e penosa malattia che egli ha sofferto, scrive esprimendo il suo dolore di non potersi trovare ancora al suo posto.

Proporrei se gli accordasse un congedo di un mese.

Il deputato Galeotti per affari di famiglia domanda un congedo di cinque giorni.

Il deputato Jadopi per ragioni di salute anch'esso non può tornare al suo posto in questa Camera.

Proporrei se gli accordasse il congedo di un mese.

Il deputato Ranieri, avendo avuto la sventura di perdere il suo padre, e dovendo perciò recarsi immediatamente a Napoli, chiede un congedo di un mese.

Il deputato Pironti, dovendo per motivo d'ufficio recarsi al suo posto alla Corte di cassazione in Napoli, chiede un congedo di un mese.

Il deputato Cappelli, per gravi incomodi di salute, chiede un congedo di due mesi.

Il deputato Grella, per domestica sciagura, chiede un congedo di un mese.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE

Il deputato Amicarelli, dovendosi per il disbrigo di importanti affari assentarsi da Torino, chiede un congedo di giorni venti.

Il deputato Civita, per imperiosi ragioni private, prega la Camera di accordargli un congedo di due mesi.

Il deputato Palomba chiede un congedo di due mesi.

(Sono accordati.)

Il deputato Sineo ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**SINEO.** Colla petizione 10127 il signor Pignataro Luigi, antico ufficiale dell'esercito napoletano, destituito nel 1820, ricorre alla Camera, acciocchè sia regolarizzata la sua pensione. Questa domanda si raccorda da sè per propria sua natura.

Prego quindi la Camera di dichiarare questa petizione d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO MAROLDA SUL REGOLAMENTO DEL DAZIO DI CONSUMO.**

**MAROLDA-PETILLI.** Domando la parola per fare una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MAROLDA-PETILLI.** Nell'ultima tornata interpellai il signor ministro delle finanze sul regolamento del dazio di consumo.

Mentre egli gentilmente si dichiarava disposto a rispondermi, richiedeva però che io avessi ad indicare gli articoli sopra i quali intendeva portare le mie istanze.

Ora io ho chiesta la parola appunto per dichiarare quali siano questi articoli.

Essi sono l'articolo 38, vigilanza dei magazzini; l'articolo 84, zone di sorveglianza; l'articolo 87, istituzione degli agenti daziari; l'articolo 98, arresto dei contravventori; l'articolo 106, passaggio degli impiegati allo Stato; l'articolo 111, passaggio degli impiegati governativi ai comuni; l'articolo 126, cautele di sorveglianza.

Sono in tutto sette articoli sui quali intendo muovere interpellanza al signor ministro, e ciò perchè trattasi in essi, a parer mio, di disposizioni meramente legislative, che non possono formare materia regolamentare.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole ministro a voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

**SELLA, ministro per le finanze.** Mi riservo di dire il giorno, quando potrò anche indicarlo, per la interpellanza dell'onorevole Polsinelli, che è sopra materie affini.

**MOZIONE DEL DEPUTATO MARI PER LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA BANCA D'ITALIA.**

**MARI.** Vorrei chiedere una dichiarazione ancor io al signor ministro; e in pari tempo anche all'onorevole presidente.

Le Commissioni degli uffizi non hanno ancora compiuti i loro lavori sulle ultime leggi presentate dal Ministero; e non è da fare meraviglia perocchè sono leggi della più grave importanza.

Ora io domando perchè non si iscrive all'ordine del giorno un progetto di legge, del quale abbiamo da lungo tempo la relazione; intendo parlare del progetto di legge sulla fondazione della Banca d'Italia.

Il Governo del Re ha mostrato sempre le più vive sollecitudini per questa istituzione che esso reputa di assoluta necessità nelle condizioni attuali politiche ed economiche del regno. Il Senato ha già votata la legge che fu presentata dal precedente Ministero. La Commissione nostra, come dicevo, ha già fatta la sua relazione da lungo tempo; l'ha presentata, mi pare, fin dal luglio passato; e per agevolare ed affrettare l'opera nostra su questo grave argomento, ha dichiarato di limitare, ed infatti ha limitate le sue proposte a ben poche modificazioni. Dunque io non intendo perchè non possa mettersi all'ordine del giorno la discussione di questa legge.

È vero che si è inteso parlare di dissensi che tuttavia esistono fra le due Banche le quali si dovrebbero fondere; ma la Camera non deve darsi per intesa di questi dissensi e può procedere oltre nella sua via. Abbiamo in corso un disegno di legge, e dobbiamo discutere e votarlo. D'altronde è facile prevedere che, una volta votato il disegno di legge relativo al trasferimento della capitale, e l'altro disegno di legge che alle Società, le quali pei loro statuti erano obbligate di tenere la loro sede in Torino, dà facoltà di trasferirla altrove, probabilmente i dissensi cesseranno. Però domando al signor ministro ed al signor presidente, se non sia possibile, poichè in questo momento non vi è copia di lavoro per le sedute pubbliche, di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge sull'istituzione della Banca d'Italia.

**SELLA, ministro per le finanze.** Credo che la Camera nell'occuparsi di un disegno di legge relativo alla costituzione d'una Banca unica, non possa non tener conto delle due Banche già esistenti, quindi le differenze insorte non sono senza importanza quando si venga all'attuazione di questa Banca unica. So che in questo momento le due Banche stanno cercando se vi sia modo di togliere queste divergenze. Non posso a meno perciò di pregare la Camera di non volersi ancora occupare di questo disegno di legge infino a che non si sieno veduti i risultati di queste trattative, e fino a che abbia potuto io stesso concertare quelle variazioni che fossero opportune.

È per questa ragione che io pregherei la Camera a

voler differire ancora ogni deliberazione sopra tale argomento. Quando sia giunto il tempo può star certo l'onorevole Mari, può star certa la Camera che mi farò sollecita premura perchè questo gravissimo argomento abbia a sua volta la soluzione che il paese aspetta.

**MARI.** Ringrazio il signor ministro.

**PRESIDENTE.** La risposta che ha dato il signor ministro delle finanze, vale anche per me; poichè, secondo il regolamento, il presidente della Camera si concerta col Ministero e coi presidenti delle Commissioni, rispetto ai disegni di legge che debbono essere posti all'ordine del giorno.

Mi concerterò adunque col Ministero e col presidente della Commissione per mettere, tosto che sia possibile, all'ordine del giorno il disegno di legge a cui accenna l'onorevole Mari.

**MARI.** Ringrazio pure il signor presidente.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato Peruzzi per un fatto personale.

**PERUZZI.** L'onorevole deputato Borella, nell'ultima seduta, pronunziò alcune parole intorno ad un progetto di legge per maggiori spese sul bilancio passivo del Ministero dell'interno, il quale, secondo egli si espresse, era pochi giorni fa passato inosservato per isvista deplorabile alla Camera.

L'onorevole deputato Borella aggiungeva che questo progetto di legge era per spese straordinarie del Ministero dell'interno per il 1863, e che vi si domandava l'approvazione di una spesa straordinaria di circa tre milioni, oltre alla somma che già era stata stanziata nel bilancio.

Osservava che tra quelle spese vi erano: *Casuali*, cinquecent'ottanta mila lire e qualche frazione; *Pri-gioni e spese diverse*, un milione e cento mila lire circa, ed altre categorie di spese.

Finalmente l'onorevole deputato Borella conchiudeva il suo dire con queste parole:

« Io credo che questa categoria generale di spese diverse casuali che ammontano a milioni e milioni sono qualche cosa d'incompatibile con un Governo costituzionale, il quale sia sincero e voglia rispettare se stesso, la legge e i regolamenti. »

La Camera intenderà quanto gravi siano queste parole pronunziate dall'onorevole Borella. E come l'esercizio del 1863 incominciò e finì appunto nel mentre che io aveva l'onore di reggere il dicastero dell'interno, mi incombe di dare alla Camera alcune risposte a quelle severe sentenze.

Io era presente alla Camera il giorno nel quale questa legge fu votata; era presente e pronto a dare tutti quegli schiarimenti che alla Camera fosse piaciuto domandare. Nessuno ne fu chiesto.

Forse l'onorevole deputato Borella non fu soddisfatto della campagna che fece contro certe spese del Ministero degli esteri; ma, ripeto, nessuno domandò schiarimenti su queste del Ministero dell'interno, e quindi io credo che nessuno abbia diritto di censurare quello che la Camera fece in quel giorno. Io però mi

reputo in diritto ed in dovere di rispondere all'onorevole deputato Borella che quelle maggiori spese non si riferivano, come egli disse, al solo bilancio del 1863; quelle maggiori spese si riferivano ai bilanci del 1860, 1862 e 1863. Esse si riferivano per lire 541,781 92 al bilancio dell'Emilia del 1860, per lire 4,183,985 al bilancio del 1862, e per lire 1,248,775 98 al bilancio del 1863.

Siccome non intendo di riaprire la discussione su quell'argomento, mi limiterò a quei milioni e milioni che l'onorevole Borella diceva esser stati spesi sui casuali e sopra le spese diverse del 1863; imperocchè da questo desumeva una censura generale su tutte le amministrazioni precedenti, e particolarmente su quella che aveva esercitato il bilancio del 1863.

A questo proposito, io dirò che se l'onorevole Borella avesse ben letta la relazione della Commissione che esaminò questo progetto di legge, forse sarebbe stato men caldo nel fare questa censura; imperocchè quelle due spese, cui egli accennava, sui casuali e sulle spese di mantenimento dei detenuti e diverse, non si riferivano all'esercizio del 1863, ma a quello del 1862; anno nel quale solamente al 10 dicembre io ebbi l'onore di assumere il portafoglio dell'interno.

Ma io non ho l'abitudine di lasciare che i miei predecessori vengano attaccati in questa Camera quando credo che vi siano buoni argomenti per giustificarli, ed in conseguenza anche dopo uscito dal Ministero, io dichiaro che quelle due spese sono pienamente giustificate, e non posso tacermi senza aver prima dato lettura delle brevi parole colle quali la relazione della Commissione le giustificava.

Quanto a quelle di 1,153,261 90, esse si riferiscono a spese di mantenimento dei detenuti; e se vi si è aggiunta la parola *e diverse*, egli è in quanto sono *spese diverse pel mantenimento dei detenuti*, ma è sempre un capitolo solo relativo al mantenimento dei detenuti, e la parola *diverse* non è che per accessorio.

La Commissione diceva: sono risultate di gran lunga insufficienti le previsioni del bilancio del 1862 per ciò che riguarda le spese di mantenimento e del trasporto dei detenuti nelle carceri giudiziarie.

Le circostanze eccezionali nelle quali si trovavano in quell'epoca non poche provincie del regno danno ragione di tale aumento di spesa, il quale era d'altronde preveduto dalla stessa Commissione del bilancio di quell'anno.

In quanto alle lire 580,381 23 per casuali, ecco che diceva la Commissione:

« Al capitolo 75, *Casuali*, si propone un'aggiunta di lire 580,381 23 giustificata dalla circostanza che nessun fondo essendo aperto nel bilancio 1862, per le indennità e i soprassoldi alle guardie nazionali distaccate per servizio di pubblica sicurezza, si dovettero imputare su questo capitolo le molte spese fatte per tale oggetto nelle provincie meridionali. »

Vede dunque l'onorevole Borella che se l'onorevole mio antecessore dovette imputare questo aumento di

spesa sopra i casuali, egli si fu perchè difettava il relativo capitolo del bilancio, e ciò perchè non era presumibile nell'atto di compilare il bilancio che occorresse questa spesa resasi necessaria di poi per le eccezionali condizioni di alcune provincie del regno.

Ciò detto, io non prolungo maggiormente il mio dire, e confido che la Camera avrà veduto pienamente giustificato il modo in cui fu esercitato, dall'amministrazione che mi precedette, il bilancio 1862, particolarmente per la parte a cui si riferivano le censure dell'onorevole deputato Borella, e come queste censure nulla avessero che fare coll'esercizio 1863.

**BORELLA.** Io incomincerò per rispondere all'ultima parte delle difese dell'onorevole Peruzzi, quella che riguarda i casuali che vennero portati nella somma di 580,000 lire, la quale si dice essere stata necessaria, credo, per compensi alle guardie nazionali dell'Italia meridionale.

Se bene mi ricordo, nelle diverse leggi che ci vennero presentate per provvedere alle occorrenze straordinarie del brigantaggio, ed alle sue conseguenze, mi pare che fossero stanziati delle somme non solo per le guardie nazionali mobili, ma ancora per compensi ai privati i quali avessero in qualche modo contribuito a diminuire il brigantaggio.

**SANGUINETTI.** Si stanziarono 4 milioni.

**BORELLA.** Mi dicono che fossero stanziati per questo oggetto 4 milioni...

**PERUZZI.** Domando la parola.

**BORELLA.** Per verità, io non capisco adunque come mi si venga a dire oggi che non vi erano fondi stanziati per quell'oggetto, e che è stato necessario d'inserire nelle spese straordinarie 580,000 lire di casuali.

Ricorderà inoltre la Camera che quando io ho fatto istanza al ministro delle finanze, perchè nel presentarci leggi relative a *Maggiori spese*, ed a *Spese straordinarie*, ci si desse qualche maggiore ragguaglio, io indicava appunto queste categorie di *Casuali*, *Spese diverse*, le quali ammontavano nelle leggi che ci furono presentate ultimamente a milioni; io diceva dunque che quelle categorie specificate a quel modo erano una cosa indecente, una cosa che non poteva consentirsi nel Governo costituzionale.

Io insisto nella stessa idea e prego nuovamente il ministro delle finanze che qualora si abbiano nuovamente a presentare di queste leggi, vengano un poco meglio specificate e documentate; imperocchè quando io vedo che per titolo *casuali* in tutte le categorie di tutti i bilanci vi sono stanziati milioni e milioni, io credo che ve ne sia già a sufficienza per tutte quelle spese straordinarie le quali possono prevedersi nella compilazione di un bilancio annuale.

D'altronde io non so a quale circostanza straordinaria potesse alludere l'onorevole Peruzzi quando parlò del 1862 e 1863, mentre, tolto il brigantaggio, io non veggio quali circostanze, quali condizioni siano sorte in Italia che abbiano necessitata una maggiore spesa per le prigioni di 1,150,000 lire.

Del resto io non ho capito precisamente che cosa volesse dire l'onorevole Peruzzi quando ha detto: « si è benissimo iscritta la somma di 1,150,000 lire per le prigioni e spese diverse, ma questa voleva indicare la manutenzione dei prigionieri e la parola *diverse* indicava appunto la manutenzione dei prigionieri. » Io confesso di non aver potuto capire questo logogrifo, e aspetto che l'onorevole Peruzzi me ne voglia dare maggiori spiegazioni.

Insisto quindi per la terza volta nell'idea che ho già espressa, cioè nel pregare il ministro delle finanze affinché qualunque altra proposta di maggiore spesa ci venga presentata lo sia con maggiore corredo di schiarimenti e di specificazioni.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non vedrei l'utilità di una discussione di questo genere sopra una legge approvata l'altro giorno in Parlamento, e per toglierla di mezzo incomincerò a far osservare che non è all'ordine del giorno nulla di simile.

L'altro giorno l'onorevole Borella aveva certamente lanciato un giudizio avventurato sopra il modo con cui si era votata questa legge; ha detto che si era votata per isvista; questo giudizio la Camera non l'accorse per buono, ed era naturale.

Poi egli chiese che si corredassero di maggiori documenti e schiarimenti le leggi che si presentano alla Camera, ed egli si limitò a questo. Io gli ho risposto, e credo di essere stato nel vero, che tutte le volte che furono chiesti dei documenti non vennero mai negati, specialmente quando chiesti dalle Commissioni, che più si addentrano per ufficio loro nell'esame di queste questioni. Quando io avessi visto che colle sue parole egli voleva incriminare delle spese fatte dall'amministrazione del 1862, credo che se vi fosse stato qualcuno in questa Camera il quale dovesse difendere gli atti di quell'amministrazione, quegli avrei dovuto esser io, perchè ne feci parte.

Per conseguenza debbo dichiarare che, per parte mia, l'altro giorno non ho veduto nelle parole dell'onorevole Borella veramente altro che la manifestazione di un desiderio perchè fossero corredati i progetti di legge, che si presentano di maggiori documenti; io ho risposto che questi documenti, quando furono chiesti, non vennero mai negati; ma non vedrei l'utilità adesso che si aprisse una discussione sopra le spese del 1862, tanto più che presumo nessuno abbia davanti a sè i documenti necessari per intavolare questa discussione con frutto, e per parte mia questi documenti dichiaro di non averli.

**PERUZZI.** Unicamente per concludere, dichiaro che non è stata mia intenzione di aprire una discussione su questo punto.

L'onorevole Sella è naturale che non sorgesse a difendere l'amministrazione del 1862. Una volta che sentiva l'onorevole Borella a mettere tutto a conto del bilancio del 1863, è naturalissimo che non potesse indovinare che si riferisse al 1862; ma io avendo veduto che si riferiva a quell'anno, mi stimai in debito non so-

lamente di purgare da questa taccia l'amministrazione del 1863, ma di più anche l'amministrazione del 1862, in quanto che credo che neppur quella meritasse la censura fatta dall'onorevole Borella.

Io ho osservato che qui si trattava di una spesa pel mantenimento dei detenuti, e che le spese diverse erano un'aggiunta, vale a dire: *mantenimento dei detenuti e spese diverse*; dunque è un accessorio, e quanto ai *Casuali*, mancando un capitolo speciale, vi vennero imputati, in quanto che l'onorevole Borella ricorderà che le leggi sul brigantaggio furono votate non nel 1862, ma nel 1863.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha altro seguito.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE.**

**MANCINI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge riguardante l'affrancamento del Tavoliere delle Puglie. (*Ah! ah! -- Bene!*)

**PRESIDENTE.** Verrà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUI FABBRICATI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intorno all'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Ricorda la Camera che la discussione è giunta all'articolo 22; ricorda oltre a ciò come la Commissione osservasse che, a suo credere, a quest'articolo 22 già provvedesse il disposto degli articoli 10 ed 11 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio per l'imposta fondiaria; talchè, se la Camera così la intendesse, in tal caso l'articolo 22 non avrebbe avuto ragione di essere; che diversamente essa Commissione persisteva perchè fosse mantenuta l'aggiunta da lei proposta a quest'articolo 22, la quale è del tenore seguente:

« Questa disposizione non sarà applicabile all'esenzione stabilita nei contratti a titolo corrispettivo. »

Credo opportuno di dar lettura alla Camera dei mentovati articoli 10 e 11 della legge del 14 luglio 1864, e dalla cui intelligenza dipende la sorte dell'articolo 22 del progetto di legge.

L'articolo 10 dice:

« Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

« 1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato;

« 2° I cimiteri e le loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

« 3° I fabbricati e terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

« 4° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

« 5° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

« Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali o della provincia. »

E poi all'articolo 11:

« Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui esenti di qualunque natura.

« L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente nel compartimento catastale a cui appartengono.

« Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che due terzi dell'imposta medesima. »

Onde poi la discussione proceda colla maggiore unità, credo necessario di dar notizia alla Camera di due emendamenti che sono stati proposti a questo articolo 22.

Il primo è così concepito:

« Rimane salvo il diritto dei proprietari dei fabbricati già costrutti i quali fossero nel godimento della esenzione temporanea dall'imposta derivante da titoli e da leggi preesistenti durante il maggior periodo fissato da tali titoli e leggi. »

Questo emendamento è proposto dai deputati Lovito, Crispi, Catucci ed altri.

Poi vi ha un altro emendamento del deputato Lualdi. Esso è del tenore seguente:

« Nulla è innovato in quanto alle esenzioni temporanee dall'imposta sui fabbricati le quali in forza delle leggi anteriori, o per altro loro titolo costitutivo avessero una maggior durata di quella stata stabilita all'articolo 18. »

Vede la Camera come questi non sarebbero che emendamenti all'articolo 22, per modo che rimane sempre salva la questione preliminare della Commissione, cioè se sia ancora il caso dell'articolo 22 allo stato degli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Così stabilito lo stato della questione, darò la parola a coloro che l'hanno domandata, e prima d'ogni altro al deputato Ninchi.

**NINCHI.** Io convengo nell'idea della Commissione relativamente alla soppressione di questo articolo 22 onde riferire la decisione della differenza a ciò ch'è disposto agli articoli 10 e 11 della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria.

E invero questi articoli proclamando la cessazione dei privilegi ottimamente distinguono le esenzioni lucrative a favore di un ceto e a danno dell'universale, da quelle che promesse dallo Stato per ottenere un ricambio di opere e di servizi utili non implicano privi-

TORNATA DEL 9 DICEMBRE

legio, ma sono pura e semplice esecuzione di un contratto. Le prime nascono per atti meramente facoltativi dello Stato, sono l'espressione delle idee politiche ed economiche del medesimo nell'epoca in cui le accorda, devono quindi cessare col cangiamento di quelle idee, col progresso del principio di eguaglianza civile, e di assoluta libertà economica ed industriale. Le altre che nascono da atti obbligatori, che possono riferirsi a contratto o quasi contratto, devono all'incontro rimanere intatte ed inviolabili quanto la dignità e la maestà della nazione, che è sempre la stessa a traverso le rivoluzioni e le varie forme di governo con cui si regge.

In uno Stato italiano che a metà aristocratico e metà clericale affettava grande interesse ed amore pel proletariato, all'esenzione presso che totale delle grandi magioni dei magnati e di molti edifizii del clero regolare e secolare, si univa l'esenzione dalla tassa delle piccole case il di cui estimo non pervenisse ad un dato livello. Queste esenzioni privilegiate che erano l'espressione dei principii politici e sociali di quel Governo, che erano accordate a tutta perdita della generalità, e a vantaggio di pochi, che non erano state concesse in virtù di un servizio da prestarsi allo Stato in futuro, devono sparire dinanzi al principio d'eguaglianza civile che è base angolare del regno d'Italia.

Gli articoli 10 e 11 sopprimendo le esenzioni di privilegio, hanno implicitamente confermate tutte le altre che, discendendo da cause corrispettive, sono l'antitesi del privilegio. Queste si assomigliano al privilegio quanto la compra e vendita alla donazione. Scendendo un poco dalle idee generali alla pratica, riuscirà più chiaro il mio concetto. Per un caso di straordinaria sciagura che abbia diminuito la quantità delle case in una città, o di straordinaria prosperità che, dando impulso all'aumento della popolazione, abbia reso questa assai superiore alle abitazioni, uno Stato promette l'esenzione per un certo numero d'anni a quelli che fabbrichino entro un dato ristretto termine. Coloro che seguirono la sede dello Stato e che fabbricando nell'epoca determinata gli hanno reso un servizio, vincolano la persona giuridica che chiamasi Stato con un contratto simile in tutto ad una stipulazione.

In questo caso l'abolizione dell'esenzione sarebbe tanto poco in armonia alla giustizia ed all'eguaglianza civile da essere una spogliazione di pochi a vantaggio di molti. Se invalesse una tale teorica, sarebbe mestieri revocare tutti quanti gli emolumenti di beni e di denaro siansi distribuiti per lo addietro dallo Stato come pattuito corrispettivo d'invocati servizi. Nè può dirsi che coloro i quali fabbricarono facendo opera utile a sé medesimi, hanno lucrato per intero l'equivalente dell'esenzione. Lo Stato stimolando la fabbricazione entro un breve giro di tempo in un luogo determinato, ha già fornito la prova che il livello delle pigioni era sì al disotto del premio normale de'capitali da non permettere agli edificanti un congruo emolumento. Co-

loro pertanto che fabbricarono case dietro la promessa esenzione, valutarono come premio dell'opera l'importo della medesima; questa esenzione è stata da essi pagata distraendo i capitali dagli altri rinvestimenti che, senza valutare l'esenzione, avrebbero presentato una maggiore utilità. La loro aspettativa non può essere frodata. Lo Stato non può ricambiare un servizio chiesto e ricevuto con una mancanza alla propria promessa limitata in ragione di tempo e di luogo, e perciò vera obbligazione.

Conchiudo mantenendo la soppressione dell'articolo 22 se ed in quanto la Commissione ed il Ministero interpretino, come io fo e come la giustizia reclama, gli articoli 10 e 11 della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria.

**MINERVINI.** Io chiamo l'attenzione della Camera seriamente alla portata dell'articolo ed agli emendamenti che sono stati a quello proposti.

Colla lealtà che lo distingue, l'onorevole Mari che sente con noi la giustizia della nostra domanda, faceva travedere se per avventura colla legge di perequazione avesse potuto essere pregiudicata questa questione.

Io ringrazio l'onorevole Mari di questa sua lealtà perchè realmente bisogna discutere senza dissimulazione e francamente guardare in viso ogni ostacolo che vi si pone dinanti, e rimuoverlo se alla giustizia si opponesse.

Io, prevalendomi di quest'osservazione che non faceva come questione pregiudiziale l'onorevole Mari, ma faceva anzi dubitativamente per la coscienza della discussione, io credo poter rimuovere qualunque ostacolo. Io ritengo per non pregiudicata la questione per la lettera della legge invocata, e che, se fosse pregiudicata, non vi sarebbe ragione a mantenere il pregiudizio ove trattasi di una legge che a quella che s'invoca ha una relazione. Per equipollenti non si perdono, ma si conservano i diritti: e se avesse a discendersi all'interpretazione di quella legge, l'interpretazione sarebbe in beneficio dei diritti garantiti da leggi generali e da contratti preesistenti alla legge attuale.

A tal uopo, signori, io vi leggerò le parole della legge di perequazione, e dalla lettura di queste parole e dallo spirito di esse e dall'assurdo che deriverebbe ove si volesse interpretare diversamente da quello che ne desumo, io intendo sicurare che non è pregiudicata la questione: prego la Camera della sua solita bontà, poichè si tratta di non far male senza una ragione di farlo, poichè voi, o signori, intendete bene che questa è una questione che non tocca per nulla le finanze, essendo un'imposta di contingente, cioè che nel modo di distribuirsi è cosa che interessa i contribuenti fra loro: e quando questi non reclamano contro la esenzione temporanea accordata per legge generale a tutti i cittadini di quel regno, ed ora di quelle provincie, io credo, per mancanza d'interesse, ci avesse nulla a guadagnare il ministro delle finanze, tranne che di volersi mostrare oppositore a diritti garantiti da leggi preesistenti, senza che se ne facesse dai contribuenti dimanda o lamento.

Nè per avventura potrebbe il signor ministro venir ripiegando ad una esagerazione del principio dell'uguaglianza. Se in quelle contrade, dove le inondazioni ed i terremoti e le frane spesso arrecano gravi danni ad interi paesi, anzi ad intere provincie, ed una legge generale, onde attirare i capitali ad essere solidificati in fabbriche, dichiara che i nuovi fabbricati costruiti nei dati luoghi e con le date condizioni prefisse dai regolamenti, avessero la temporanea esenzione dall'imposta, come distruggere questa esenzione, la quale, dopo costruito il nuovo edificio, rimase un diritto incontestabile? E tutti i contribuenti dopo quel dato periodo di esenzione, pagheranno meno, per quanto il nuovo predio pagherà d'imposizione, sono certamente favoriti dalla esistenza dei nuovi fabbricati, salvo ad aspettare per un periodo di sperimentarne il favore. Ed il Governo, su quanti maggiori edifizii si costruiscono, acquisterà tanti capitali produttori all'imposta diretta.

Uno degli onorevoli colleghi che manipolava questa legge e l'altra della *perequazione, abortita nel conguaglio provvisorio*, mi diceva, convinto, che essendo la fondiaria imposta per contingente, *la esenzione temporanea acquisita, in base di una legge generale*, dovesse rispettarsi. Ma credeva egli che il signor ministro si opponesse perchè forse vagheggiava d'imporre la fondiaria per *quotità* e non per *contingente*.

Ora, se questa fosse l'idea per la quale si oppugna una evidente giustizia, quale si è quella che sancisce il mio emendamento, firmato da molti ed onorevolissimi colleghi di tutti i banchi, io veramente sarei molto meravigliato di un novello sistema, cioè di far perdere dei diritti ed arrecare danni a date e certe persone al presente, per poi sperare meglio da un altro sistema nel futuro e per persone diverse da quelle ora colpite.

Se questa invero potesse essere l'intenzione del ministro per le finanze, non so se nella sua coscienza potesse voler distruggere la giustizia dei principii più elementari: non è da fare un male perchè ne derivi un bene; e nella specie si dovrebbe dire, perchè può esserci la speranza di un bene. In secondo luogo non credo che, dopo aver fatto tanti esperimenti ed incontrati tanti ostacoli per fissare il contingente nella ricchezza mobile, volesse il signor ministro turbare anche la percezione del contributo diretto, sconoscendo il contingente col quale ora riscuote, per convolare alla quotità con la quale certo riscuoterà meno. Se il signor ministro si augura aver tempo bastante a fare di tutti questi rimutamenti, vedrà che la quotità nella prediale, se ha da essere giusta ed eguale, sarà sempre variabile, e non solo in carta, ma spesso menomata dalla presuntiva; ed avrebbe trovato un altro metodo a menomare l'introito e ad accrescere le spese.

Ecco perchè la prediale fu sempre ritenuta per contingente.

Potrà il ministro, volendo liberare da soverchio peso i proprietari immobiliari e restringere le finanze, vagheggiare quest'avvenire; ma dell'avvenire non ci preoc-

cupiamo, guardiamo al presente che è serio e grave per ogni verso.

Dopo questa digressione, ritorno al mio impegno dinanzi alla Camera.

Si dice che la questione ha potuto essere pregiudicata dalla legge di perequazione. Io vi diceva che dalla lettera della legge ciò non risultava. Ecco le parole:

« Sono aboliti tutti i *privilegi e qualunque speciale esenzione dell'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili*, » ecc.

Dobbiamo dunque provare che la specie della quale è questione si riscontri con quella dell'articolo 10, nel senso che vi sia pregiudizio.

Ora io vi dico che qui è parola di *privilegio e di speciale esenzione*, ma le leggi del Napoletano, le leggi della Romagna non sono privilegi, *sono leggi organiche, leggi fondamentali, leggi di cui godono tutti i cittadini* indistintamente; dunque se l'articolo 10 parla di privilegio, se parla di *esenzione speciale*, e l'esenzione ai nuovi fabbricati è per noi una legge generale, certa cosa è che non venisse contemplata coll'articolo 10. Per comprendervela si dovrebbe all'articolo 10 aggiungere *esenzioni generali a tutti i cittadini per i novelli fabbricati*. Dunque l'articolo 10 non pregiudica a promuovere la fabbricazione, per lo bene delle popolazioni crescenti in numero ed in civiltà, e perchè quelle contrade sono state travagliate da grandissime sventure per terremoti e per pestilenze, si è detto ai proprietari, affinchè non fossero alieni da mettere la loro pecunia nelle costruzioni: *le fabbricazioni novelle godranno delle esenzioni a, b, c, per dato numero di anni*.

Dunque non è un privilegio, è una legge *fondamentale*, una legge *generale*. Voi non trovate qui il *privilegio, l'esenzione speciale*, ma un diritto comune e generale a tutti i cittadini. Evidente è che l'articolo 10 non si possa seriamente invocare contro il nostro emendamento. Ma la legge di perequazione trattava la materia nel senso della perequazione o *conguaglio che sia*, e non direttamente l'imposta ed il modo di pagarsi: e fa rapporto fra i contingenti, ed è però che l'articolo 10 riferivasi ad un modo di riguardare il rapporto delle cose, e non la singola loro entità presente o futura.

Fece bene il Ministero, fece bene il Parlamento ad introdurre quest'articolo in quella legge, perchè l'Austria aveva concesso ai Lombardi ed ai Veneti delle esenzioni pei servizi prestati al dispotismo.

Vari privilegi ancora eransi specialmente conceduti alla curia ecclesiastica e ad altre caste e designate persone od uffici; e questi privilegi e queste speciali esenzioni eransi dal dispotismo mantenuti. Di questi potè parlare l'articolo 10.

Questi sono privilegi, lo capisco, e capisco che voi togliate di mezzo queste speciali esenzioni.

Ma la massima la quale stabilisce per regola che tutti hanno da essere uguali innanti alla legge, al modo come vogliamo intenderla noi in Italia, è una vera tirannia, assai peggiore di quella dei singoli tiranni. Nelle provincie napoletane e siciliane tutti era-

vamo uguali innanti alla legge che esentava temporaneamente dall'imposta i novelli edifizii costruiti a norma dei regolamenti. Ora perchè ci siamo uniti, e taluna delle altre provincie non aveva cotale legge, fate una legge nuova, e per farci uguali innanti a questa nuova ci volete togliere quello che per l'altra legge avevamo? Signori, cotesto vostro metodo ha cotanto renduto impopolare il Governo da non poterlo voi stesso pensare; facciamo leggi novelle, ma i diritti garentiti dalle leggi preesistenti sieno conservati. Credete togliere a tutti i cittadini la esenzione temporanea per i nuovi fabbricati che potrebbero fare, ma rispettate la esenzione per i fabbricati costruiti all'ombra della legge generale preesistente.

Signori, replicherò: se tutti i proprietari di edifizii pagano per contingente; se tutti i proprietari, facendo nuovi edifizii, godevano la esenzione temporanea; se i nuovi edifizii, dopo il periodo della esenzione, entrando in tassa, diminuivano in proporzione la quota degli altri nel pagamento del relativo contingente, questa uguaglianza non lede la finanza da un canto, e dall'altro non potete toglierne gli effetti, conseguenza del fatto della novella edificazione all'ombra di una legge generale.

La è questa una questione di famiglia, in cui dovete badare a non manomettere la giustizia.

Per evitare possibili danni si sono accettate molte proposte, si è fatto buon viso a quella con che, dopo i molti danni, credeste sollevare la nobile e benemerita città di Torino, alla quale il Ministero e la Camera accordarono una rendita perpetua di *un milione e sessantasette mila lire*. I Lombardi reclamarono per danni che soffersero, ed ora con una legge novella verreste a creare danni senza alcuna ragione, poichè le finanze non ne ritrarrebbero vantaggio.

Prego adunque la Camera a voler accogliere la mia proposta, ed evitare così esiziali danni, e di non voler violare imprescrittibili diritti delle provincie meridionali e di altre che per legge generale e non per *ispezialità* o *privilegio* sono nel possesso della temporanea esenzione conceduta ai nuovi fabbricati. Onde è che non vi ha pregiudizio nell'articolo 10 della legge di *conguaglio*.

Vengo alla seconda parte, cioè, ove un pregiudizio fosse, uopo è correggerlo e non imporsene.

Una esenzione si può avere per concessione speciale, per privilegio o per condizioni eccezionali. Queste esenzioni sono mutevoli, siccome precaria è la causa d'onde hanno vita e ragione di essere. Ma quando una esenzione è di diritto per una legge generale comune a tutti i cittadini, quando il fatto contemplato dalla legge è compiuto, i diritti che ne derivano sono sacri, rispettabili.

Ora, se l'articolo 10, che non contempla le esenzioni per legge generale, si volesse, stranamente interpretando, a quelle estendere, uopo è che ora la Camera, la quale è sovrana, riparasse a un'ingiustizia. Nè credo che, mentre il Ministero chiede perfino i pieni poteri in

modo incostituzionale con le recenti sue proposte, che io negli uffizi ho respinto, possa farsi scudo della ipocrisia costituzionale per impedire che una erronea interpretazione venisse da noi per legge corretta.

Laonde al dilemma: o l'articolo 10 della legge di *conguaglio* non parla delle esenzioni nascenti da leggi generali, e niun ostacolo ne viene al nostro emendamento; o lo contiene, e, come cosa ingiustissima, uopo è ora emendare l'errore e l'ingiustizia. Ma la interpretazione per distruggere un diritto non è logicamente e legalmente ammessa; dunque trionfante è la ragione nostra, e speriamo la Camera l'accogliesse.

Per queste ragioni, vuolsi accettare l'emendamento proposto.

Per quanto si voglia interpretare la legge nella lettera e nello spirito, non si può trovare che ne derivi pregiudizio alcuno. In un paese costituzionale bisogna aver molta coscienza e molta rettitudine, non bisogna avere due pesi e due misure; voi, per danni possibili e non nascenti dalla fede nella legge, ma da una fede agli uomini del potere, sanciste compensi alla buona città di Torino, ed ora vorreste senza utilità e senza ragione arrecare danni alle provincie meridionali, le quali hanno con rara abnegazione sofferto, in grazia dell'unità e dell'amore alla concordia, tutti i danni di un sistema invasore e distruttore, e che ai danni immeritati di Torino furono le prime a condolarsi e a darne torto al Ministero che ha per due anni governato quelle provincie come nei due giorni governò Torino?

Quando voi volete togliere, senza che la finanza abbia ragione o diritto, l'esenzione ai fabbricati già costruiti sulla fede di una legge, come giustificheremo noi di aver dato dieci milioni di terreni demaniali *senza stima* per premio ai costruttori delle strade ferrate? Come giustificheremo quello che abbiamo dato nei prestiti per commissione, per premi, ecc.? Mi diranno i passati ministri averlo subito per mancanza di quattrini. Io rispondo loro che il fare quattrini nel modo come essi hanno fatto i prestiti, i contratti e le concessioni, è una prova della più scolpita incapacità. Hanno tagliato l'albero per cogliere il frutto! Ecco il modo con cui le nostre finanze sono state stremate.

Ebbene, signori, per le provincie meridionali non vi chiediamo concessioni, premi, ma che si rispettino i loro diritti alla base delle leggi preesistenti. Dobbiamo che non facciate leggi retroattive. Voi, colla esagerazione di un principio di nazionalità, vorrete togliere a quelle popolazioni, che le prime hanno detto: noi siamo pronte a soccorrere lo Stato, tutto quello che avevano, e che non avete nè utile, nè ragione a togliere?

Non bisogna che noi disaffezioniamo i contribuenti alla legge. Ora è costante che la legge novella non possa mai distruggere i fatti compiutisi all'ombra della legge precedente senza far perdere la fede della legge; e quando un popolo perde la fede della legge, cade all'ultimo grado dell'abbiezione, e lo costringete ad



uscirne. E guai a quei Governi che obbligano i popoli ad insegnar loro la giustizia che conculcano!...

Pare dunque provato che la legge precedente non possa aver pregiudicato nè per la sua lettera, nè pel suo spirito. Se avesse pregiudicato, conviene riparare, imperocchè noi non siamo costretti a rispettare gli errori e le ingiustizie, ma ad emendare e a riparare. Ma, nel caso in esame, nulla di pregiudicato vi ha nell'articolo 10, come già vi provai. Dunque gli è per queste ragioni che io raccomando a' miei colleghi di tutte le provincie d'Italia che non vogliamo vulnerare i diritti delle provincie meridionali e delle altre provincie che come quelle hanno dei diritti costituiti da fatti, garantiti da *leggi generali* e non da *privilegi* o *favori*. (Bene! a sinistra)

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha la parola.

**BOGGIO.** Veramente io avrei desiderato di conoscere in modo più esplicito le intenzioni e del Ministero e della Commissione prima di entrare in questa discussione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Sono pronto a spiegarvi.

**BOGGIO.** Io allora accetterei volentieri l'offerta del signor ministro, e mi riserverei di parlare dopo di lui.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io non ho difficoltà di esporre il mio modo di vedere intorno a questa questione, tanto più che lo posso riassumere in due parole.

L'articolo 10 della legge di conguaglio dice esplicitamente che sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria. Il linguaggio è chiarissimo: *e qualunque speciale esenzione*.

Quali siano le conseguenze di questa locuzione non ispetta più oggi a noi il dichiararlo, imperocchè le questioni che potessero sorgere intorno all'interpretazione di queste parole sono di quelle che in tutti i casi si debbono discutere dinanzi ai tribunali...

**MINERVINI.** No! no!

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**SELLA, ministro per le finanze...** poichè questa legge è oggi in via di applicazione, ed appunto in questo momento si sta applicando l'imposta a quei fabbricati che in virtù di disposizioni precedenti ne erano esenti o privilegiati.

Del resto a me non pare che si possa ammettere una disposizione contraria, a meno che l'onorevole Minervini voglia anche sostenere che, per esempio, gli abitanti dell'Ossola, i quali tre secoli or sono avevano pagato un capitale al duca di Milano per essere in perpetuo esenti da imposte, dovessero, a termini di quell'articolo, essere ancora considerati esenti perchè si tratta di un'esenzione che non si riferisce ad individui soltanto.

Per me la locuzione di questa legge è così chiara che non ammette dubbio. In ogni caso, ove dubbio ci fosse, la medesima dovrebbe essere risolta dai tribunali e non può essere soggetto d'interpretazione per parte del Parlamento.

La questione adunque, per me, è in questi termini: crede la Camera di dover mantenere talune delle esenzioni che fossero in vigore prima della legge 14 luglio 1864? Ebbene la soluzione di questo quesito non può essere altro che oggetto di uno speciale disegno di legge, imperocchè al momento attuale questi fatti di esenzione sono completamente tolti dall'articolo 10 di questa legge, articolo che non ammette alcuna specie di eccezioni fuori di quelle che sono nello stesso articolo esplicitamente formolate. Imperocchè in quest'articolo si dice chiaramente che « sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione. » Poi, parlando specialmente dei fabbricati, dice: « ad eccezione dei fabbricati destinati all'esercizio dei culti, dei cimiteri e loro dipendenze, dei fabbricati e terreni demaniali, del sito costituente le fortificazioni militari e loro dipendenze. » Fuori di questi casi tutti gli altri privilegi, tutte le altre esenzioni sono tolte.

E quindi per parte mia io ritengo che nelle attuali condizioni di cose null'altro rimanga fuori che sopprimere intieramente l'articolo 22: perchè quand'anche si dicesse che sono mantenute certe esenzioni, questo non basterebbe per ottenere l'effetto che i proponenti si prefiggono.

Infatti, non solo bisognerebbe dire che sono mantenute certe esenzioni, ma bisognerebbe dire che sono ripristinate certe tali altre esenzioni che in virtù di queste leggi sono state distrutte.

Epperò, avendolo l'onorevole Boggio desiderato, io non ho difficoltà di dire la seguente mia opinione in proposito; non so se la Commissione convenga anche in questo concetto di sopprimere intieramente l'articolo 22, e lasciare le cose quali sono messe dalla legge del 14 luglio 1864. Se si crede che quella legge abbia per avventura sopresse esenzioni più di quello che si credesse da taluno conveniente, ciò non può che formare oggetto di una legge speciale in cui sia detto quali esenzioni si vogliano ripristinare; imperocchè di ripristinamento e non di mantenimento di esenzioni qui si tratterebbe.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha la parola.

**BOGGIO.** L'onorevole ministro delle finanze, il quale, dacchè tornò a reggere il portafogli che degnamente tiene, ci ha dati tanti esempi della sua risoluzione e del suo coraggio, ce ne dà ora una prova novella.

Egli si è trovato a fronte dell'articolo primitivamente proposto nel progetto ministeriale, poi di un'aggiunta della Commissione, poi di non so quanti altri emendamenti; tanta molteplicità di proposte è fatta più che altro per ingenerare una grande perplessità; ed ecco che egli ci suggerisce il modo più spiccio di liberarci di questo ginepraio di proposte coll'invitarci a sopprimere tutto, le aggiunte, gli emendamenti, e fin anche l'articolo che aveva proposto egli medesimo.

Sino ad un certo punto non sarei alieno dal convenire nell'opinione che egli ha emessa, se non fosse che mi sembra non abbia sufficientemente distinti i due generi di questione che s'involgono nell'articolo 22.

Con lui m'accordo nel credere che gli articoli 10 ed 11 della legge sulla perequazione fondiaria abolirono tutte le esenzioni delle quali fruivano taluni proprietari a titolo di graziosa concessione del principe, a titolo di privilegio; ma non posso egualmente riconoscere che quegli articoli abbiano abolite le esenzioni le quali derivano l'origine loro non da una graziosa concessione del principe, non da abusi o da privilegi, ma sibbene da un titolo oneroso, ossia da un titolo che non altrimenti concedeva l'esenzione, salvo mediante un corrispettivo di pubblica utilità.

In altri termini, per parlare un po' da avvocato (*Si ride*), giacchè siamo in una questione legale, mi sembra che il signor ministro delle finanze non abbia abbastanza tenuto conto della distinzione che già la romana sapienza c'insegnava a fare, e che è passata in tutte le legislazioni moderne, fra il *privilegium* ed il *ius singulare*, ossia fra quelle deroghe al diritto comune che si chiamavano *privilegia*, quasi *privatae leges*, perchè erano fatte nel solo interesse del privato a cui profitavano, e quelle altre deroghe che sebbene si scostassero dal diritto comune, epperò appunto si chiamassero *ius singulare*, avevano però la loro ragione di essere non nel solo vantaggio dell'individuo, ma sì ancora nella utilità generale.

Dicasi pure in questa legge, come si disse in quella della perequazione, che i *privilegi* sono aboliti, e sarà benissimo detto.

Ed il signor ministro spiegava appunto il suo concetto con un esempio che dimostra come il suo ragionamento fosse giustissimo in quanto lo si applichi esclusivamente ai privilegi.

Egli ci parlava delle esenzioni delle quali da secoli godeva la valle dell'Ossola, esenzioni relative a vari oggetti, come, per esempio, alla tassa del sale, e che cessarono dopo la promulgazione dello Statuto...

**SELLA, ministro per le finanze.** Ed anche relative alla materia della quale discutiamo.

**BOGGIO.** Sia pure, aveva esenzioni relative anche all'imposta prediale, le quali cessarono per effetto della legge comune; ma queste esenzioni appunto appartenevano al novero dei privilegi propriamente detti, poichè esse erano l'effetto di una graziosa concessione sovrana.

**POSENTI.** Domando la parola.

**BOGGIO.** Ma quando ci troviamo invece a fronte di un'esenzione la quale fu stabilita a titolo oneroso, la quale è il corrispettivo di una obbligazione assunta dal cittadino, e di un fatto da esso compiuto nel generale vantaggio, ed al quale fu mosso appunto dal compenso che quella esenzione gli offriva; quando ci troviamo a fronte di una esenzione che ha la sua ragione di essere in un patto che il cittadino non avrebbe compiuto se la legge di quel tempo non gli avesse dato come corrispettivo questa tale esenzione, io non credo che possa più applicarsi il ragionamento che l'onorevole ministro fondò sugli articoli 10 e 11 della legge di perequazione, ed il quale deve circoscriversi ai soli pri-

vilegi, perchè in quei casi ci troviamo a fronte non più di un privilegio, ma bensì di un diritto acquistato.

Prendendo io le mosse da questa distinzione che ritengo veramente giusta perchè si fonda ai principii più elementari e più inconcussi del diritto ed ha il consenso e la sanzione di tutte le legislazioni civili, io ne derivò la conseguenza che se noi sopprimiamo, come propone il ministro, l'articolo 22 senza nulla mettere in luogo di esso, noi violiamo un *jus quaesitum*, noi commettiamo una flagrante ingiustizia, perchè noi confondiamo il *jus singulare* col privilegio; noi confondiamo l'esenzione che ha le sue ragioni di essere da un vincolo contrattuale, e che rappresenta il corrispettivo di qualche cosa che il cittadino ha dato od ha fatto in pubblico vantaggio; noi confondiamo questo genere di diritto individuale, che debb'essere sacro al legislatore quanto lo sarebbe ai magistrati, con i privilegi propriamente detti, i quali essendo il portato della libera e graziosa concessione del principe o della legge, possono venire quandochessia revocati liberamente da quella medesima autorità che li aveva liberamente creati.

E niuno non vede come sia gravissimo errore quello di applicare uno stesso criterio a due casi onninamente diversi.

Il che riconobbe già la Commissione proponendo un'aggiunta all'articolo, qual'era proposto nel progetto ministeriale, e il quale aveva appunto per iscopo di dichiarare espressamente ciò che ora il signor ministro ci propone di dichiarare tacitamente col sopprimere l'articolo.

Mi rallegro di questa facilità colla quale il signor ministro, ora proponendo un articolo, ora sopprimendo questo articolo medesimo, viene pur sempre ad ottenere il suo scopo (*Si ride*). Questo è ciò che si chiama avere parecchie corde al proprio arco; ma appunto perchè il mantenere l'articolo com'era proposto nel progetto ministeriale equivaleva a sopprimerlo affatto, perciò io credo che noi non dobbiamo nè accettare l'articolo com'è proposto, nè la soppressione sua, ma dobbiamo vedere se ci sia un'altra via la quale ci conduca meglio a quella meta che ci dobbiamo proporre, che è di far salvo l'interesse generale dello Stato senza ledere i diritti acquisiti, di conciliare l'interesse pubblico colla osservanza della giustizia.

La Commissione era entrata in quest'ordine d'idee, proponendoci un'aggiunta secondo la quale la disposizione dell'articolo 22 non sarebbe applicabile alle esenzioni stipulate per contratti a titoli di corrispettivo.

Ignoro fin qui se la Commissione intenda mantenere quest'aggiunta, ma fin d'ora osservo che quest'aggiunta raggiungerebbe solo in parte lo scopo, e darebbe luogo a molte discussioni innanzi ai tribunali, perchè generalmente queste esenzioni che vengono concesse a titolo di corrispettivo, lo sono sotto una forma che non può con proprietà di vocabolo chiamarsi forma contrattuale. Così, per esempio, il Governo, in un dato momento, crede necessario che prenda un certo svi-

luppo la fabbricazione in una data città: il Governo concede a tal fine l'esenzione per un certo periodo di anni dall'imposta a coloro che fabbricano su quelle determinate aree.

Evidentemente quest'esenzione non è una graziosa larghezza del principe, o della legge, non è un privilegio, ma è bensì il corrispettivo d'un servizio che il Governo domanda ai cittadini, e che questi gli rendono perchè fanno assegno sul compenso che l'esenzione dal tributo assicura ai capitali che impiegano su quelle opere ed ai rischi che per esse corrono.

Un esempio recentissimo dà a questo concetto un carattere di evidenza irrefutabile. Il municipio di Torino, son appena due anni, reputò fosse urgente di promuovere la fabbricazione di case incoraggiando i costruttori. Come cercò esso risolvere il problema? Accordando un *minimum* d'interesse ai capitalisti che avessero messo mano a siffatte costruzioni. Chi vorrà negare che questa garanzia sia un corrispettivo assicurato ai costruttori di case?

Or bene, non è del pari evidente che esso tiene luogo di una esenzione di tassa? Che cosa è accaduto in altra epoca? Il Governo, volendo provvedere alla stessa bisogna, promuovere cioè la fabbricazione, assicurò il corrispettivo sotto altra forma; invece di guarentire ai costruttori un *minimum* d'interesse sui capitali impiegati nelle costruzioni, promise loro di esentarli per un dato numero d'anni dall'imposta. E i costruttori, fidando in questa promessa di esenzione, fabbricarono le case.

Or bene, una esenzione che abbia questa origine non riveste ella proprio il carattere di un corrispettivo in compenso del servizio che hanno reso allo Stato coloro che eressero quegli edifici? Sopprimere tale esenzione prima che sia trascorso il tempo per il quale fu promessa non è ritogliere o negare una parte del corrispettivo pattuito? Non è violare la giustizia, ledere il *jus quaesitum*?

Rispettiamo adunque coteste esenzioni se non vogliamo screditare a un tempo e il Governo e il legislatore.

Bensì è a vedere se la formola proposta dalla Commissione ottenga il fine a cui dobbiamo tendere. Essa include l'idea che siasi stipulato un contratto formale tra il Governo ed il cittadino all'epoca della concessa esenzione. Tale concetto potrebbe, se non altro, dar luogo a discussioni molto gravi e complicate dinanzi ai tribunali; epperò essa non mi soddisfa appieno.

D'altra parte gli emendamenti dei quali ho udito lettura sono forse nella loro formola troppo ampi e generici. Quindi è che converrebbe cercare un'altra redazione la quale, mantenendo la soppressione dei privilegi, salvi i diritti legittimamente acquisiti a titolo di corrispettivo.

Comprendo assai bene che accettando la recente proposta del signor ministro, ossia sopprimendo tutte indistintamente le esenzioni, si procurerebbe un maggior utile allo Stato; ma se è a bramarsi che tutte le

economie possibili sieno fatte, non credo però desiderabili quei risparmi che poggiano sull'ingiustizia e sulla violazione dei diritti acquisiti.

Per questi motivi desidererei che la Commissione vedesse se non vi sia modo di proporre una formola, la quale risponda al concetto che ho messo innanzi; e la proporrei io stesso se non sapessi che altri, di me più competenti, già han preparato uno schema d'articolo il quale, a parer mio, concilia insieme ciò che è dovuto all'interesse delle finanze con quello che deve essere per noi sacro in nome della giustizia.

Prego pertanto la Camera a non accettare la soppressione assoluta di quest'articolo; prego il signor ministro a non voler persistere col confondere insieme due ordini di questioni che sono affatto diverse; prego la Commissione a voler aderire ad una formola la quale, salvando i diritti acquisiti, riduca bensì a più giuste proporzioni le esenzioni alle quali accenna l'articolo 22, ma faccia salvi quei diritti che debbono rimanere inalterati perchè hanno la loro radice nella giustizia, se noi desideriamo che duri la fiducia dei cittadini nelle promesse che fa loro lo Stato.

Ricordiamoci sempre che se essi debbono in qualunque momento essere disposti a fare il sacrificio, in favore dell'erario angustiato ed ulcerato, di quei favori, di quei privilegi che in tempi finanziariamente migliori furono loro gratuitamente concessi, sarebbe invece un pessimo precedente quello di una nostra deliberazione la quale, violando i diritti acquisiti, sembrasse con ciò stesso dir loro: diffidate quindi innanzi del Governo, perchè anche allorquando abbiate stretto con lui un patto contrattuale, egli troverà modo di sciogliersi quando che sia dagli impegni assunti, e di negarvi i corrispettivi pattuiti.

**POSSENTI.** L'onorevole ministro, mettendo a confronto la legge di perequazione fondiaria col progetto di legge per l'imposta sui fabbricati urbani, parrebbe che trovasse contraddittorio l'articolo 22 della proposta di legge e gli articoli 10 e 11 della legge sulla perequazione fondiaria. Ora, siccome entrambe queste leggi furono manipolate e studiate dagli stessi individui, mi preme di far vedere che realmente non sono fra di loro in contraddizione, e che si vorrebbe mantenere intatto l'articolo 22 della proposta ministeriale.

La legge di perequazione fondiaria esclude assolutamente qualunque esenzione all'infuori delle specializzate da essa rispetto alle chiese, ai cimiteri, ecc.

Qui invece sarebbe detto che continuerà per due anni l'esenzione per quei fabbricati che l'avessero per un periodo maggiore.

Vi è forse contraddizione? Io credo che no.

L'articolo 18 della presente legge esonera per due anni, da ogni imposta, i fabbricati di nuova costruzione: questa disposizione non era possibile quanto ai fondi, perchè il fondo non si fabbrica.

Ecco la differenza che giustifica l'introduzione dell'articolo 22, e mi pare che mantenendolo, mentre non

si contraddice a ciò che fu nella precedente legge prescritto, si rimane coerentissimi a ciò che questa legge dispone a riguardo dei fabbricati nuovi. Vuol dire che tutti i fabbricati, i quali al giorno d'oggi godono di una esenzione in dipendenza da leggi anteriori, si considerano e si pongono precisamente nella condizione dei fabbricati nuovi.

Le esenzioni date altra volta dai principi per maggior tempo avevano per iscopo di animare nuove costruzioni: ora la legge crede che a tal fine basti l'esenzione di due anni, quindi è logico che si armonizzi la condizione dei nuovi antichi fabbricati alla condizione dei nuovi attuali.

Credo pertanto che si dovrebbe mantenere intatto l'articolo ministeriale omettendo l'aggiunta della Commissione, e ciò per due motivi.

In primo luogo non esiste alcuna riserva nella legge della perequazione fondiaria: questa mancanza vuole forse significare che chiunque ha un diritto acquistato a titolo oneroso non possa far valere questo suo diritto?

Io credo che no. Nè la Commissione, come già dissi l'altro giorno, ha mai creduto di ledere menomamente il diritto di chi ha ottenuto a titolo oneroso un'esenzione, per non aver fatto la riserva. Io credo che il fare la riserva qui pregiudicherebbe la generalità del diritto che là non fu riservato, perchè i diritti veri sono sempre implicitamente riservati. Quindi io credo che non sia il caso di ammettere l'aggiunta della Commissione.

Quanto poi al caso del titolo oneroso, è chiaro che la legge sopprime anche per esso ogni esenzione, ma non sopprime il diritto di compenso. E qui si presentano due casi: o voi mantenete l'esenzione per due anni, e con quest'esenzione pagate di più di quanto fu pagato in origine il privilegio, ed il diritto è già per sè stesso più che rispettato; o ciò che fu pagato valeva di più che l'esenzione di due anni, ed allora il contribuente pagherà l'imposta, e voi gli renderete il capitale. Questi sono i due casi che si potranno presentare. Quindi mi pare che sia libero ad ognuno di far valere i propri diritti, lasciando intatta la questione, o mantenendo l'articolo 22 quale fu proposto dal Ministero nel progetto di legge.

**FERRARIS.** Io non vorrei ripetermi le cose dette dall'onorevole Boggio, nè in quest'aula erigermi in maestro di cose meramente giuridiche all'onorevole ministro delle finanze; prego tuttavia mi sia permesso di accennarvi alcune proposizioni. Io non le svolgerò per non usurpare un tempo prezioso supponendo che esse, quando siano nettamente formulate, bastino a convincervi.

L'articolo 10 della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria stabilisce che siano aboliti i privilegi e le esenzioni di qualsiasi specie. Il signor ministro credeva che questa disposizione legislativa fosse talmente ampia da far cessare qualsiasi esenzione che si trovasse in virtù di leggi speciali ed in virtù di un contratto stabilito. Io penso che questa proposizione non sia

conforme nè alla lettera della legge da voi sancita, nè alle regole di diritto, nè tanto meno alle cose che vennero in seguito a quella legge medesima.

Non alle espressioni della legge, imperocchè ivi si aboliscono i privilegi, vale a dire quelle esenzioni che vennero specialmente accordate in virtù di qualche rescritto che potesse concernere particolarmente una persona, un corpo morale od oggetto.

Furono eziandio proscritte tutte le esenzioni, perchè si voleva introdurre un diritto comune che eguagliasse perfettamente tutte le proprietà dello Stato.

Ma non è con ciò a dirsi che siano soppresse e proscritte quelle esenzioni che per legge speciale sono state introdotte, tanto meno ove si tratti di quelle che da titoli corrispettivi abbiano potuto ripetere la loro origine.

Non alla lettera della legge, ripeto, perchè il legislatore non parla mai fuorchè in quei termini generali che si convengono ad esprimere il suo precetto. E questo vi dimostra, poi anche, senza che io scenda ad altre dimostrazioni, che la legge sul conguaglio fondiario deve essere intesa in questo senso anche per l'applicazione generale delle regole di diritto.

Ma si aggiunge il fatto susseguente che vi spiega quale sia stata l'intenzione del legislatore del conguaglio fondiario.

Io non dirò, come disse l'onorevole Possenti, che amendue le leggi sono state *manipolate* dalle stesse mani. Vi dirò però: è evidente che l'una legge si riferisce all'altra e che, se fosse vero quel che suppone l'onorevole ministro delle finanze, che cioè tutte le esenzioni stabilite con leggi speciali e con titoli costitutivi fossero state abrogate, il progetto all'articolo 22 non avrebbe avuto bisogno di conservare anche per due anni questa esenzione (*Benissimo! a sinistra*), ed avrebbe detto: l'abolizione che è stata già stabilita dalla legge del conguaglio dell'imposta fondiaria vi soddisfa abbastanza. Ma perchè non ci si dica che l'onorevole Possenti avvertiva come l'articolo 22 fosse stato proposto per una ragione di equità e per analogia dei casi di nuove fabbricazioni, io vi pregherò invece di por mente al modo con cui è concepito l'articolo 22, il quale non dice già che i privilegi *continueranno* per due anni, ma che dopo due anni *cesseranno*.

Il che vuol dire che nella mente di coloro che proponevano e l'una e l'altra legge l'esenzione effettivamente esisteva nel senso di esistenza e che si voleva far cessare.

Ciò premesso, il ministro delle finanze crede che nella legge del conguaglio sull'imposta fondiaria vi sia quanto basti per spiegare il concetto del legislatore nel senso che vi sia l'abrogazione di tutte le esenzioni qualsiasi? Ebbene, io non voglio entrare in una disquisizione giudiziaria veramente; mi basteranno le ragioni che ho avuto l'onore di svolgere per dimostrare che la questione dovrebbe esser risolta dai tribunali: ora è debito del legislatore ogni qualvolta nella discussione di una legge gli si presenta una questione

la quale ha per l'una o per l'altra parte degli argomenti di diritto, degli argomenti di convenienza di risolverla, di non lasciarla all'interpretazione dei tribunali. (*Bene!*)

Si lasciano all'interpretazione dei tribunali quelle leggi che sono sancite e che hanno prodotto degli effetti irrevocabili, perchè altrimenti il potere legislativo verrebbe a pronunciare sui casi particolari, ma non mai quando, come nel caso nostro, si presenta un dubbio così grave come quello che risulta dalle contrarie opinioni che si sono dibattute in questa Camera.

Se vi è un ragionevole conflitto di opinioni, e se vi è la necessità di farlo cessare con interpretazione che i giuristi dicono *autentica*, vediamo quali sono le ragioni che ci devono far propendere in un senso anziché nell'altro senso opposto.

E qui debbo fare una distinzione: parliamo anzitutto delle esenzioni stabilite per leggi speciali, e dopo della esenzione stabilita per mezzo di un titolo corrispettivo.

Parlando dapprima di quelle per leggi speciali, allorchando un costruttore abbia ad erigere un fabbricato sotto l'impero di una legge la quale gli accorda la esenzione per un determinato periodo di anni, la esenzione è una *speranza* soltanto, come dicono i giuristi, ovvero non piuttosto un diritto? Dubito grandemente che sia un vero *diritto*. Ma quando in via d'interpretazione meramente giuridica vi potesse essere un dubbio che fosse soltanto una speranza, qui nell'aula del legislatore dovrebbe essere trattato piuttosto come un *diritto*. Ed infatti un costruttore il quale sotto l'impero di una legge di esenzione temporanea erige un fabbricato ha dovuto calcolare quali fossero le convenienze che lo movevano a quella costruzione. Fra le convenienze ha certo dovuto calcolare l'esenzione dall'imposta. Quando un fatto è interamente consumato sotto l'impero della legge, ed è divenuto irrevocabile, il fatto normalmente dà origine ad un diritto, ed è precisamente quello che avvenne al costruttore, il quale avendo erogato tutto il suo capitale sotto l'impero di una legge che gli accordava l'esenzione dall'imposta per un dato numero d'anni, il legislatore non può più con una legge posteriore togliere questo diritto, distruggere questa posizione irrevocabilmente acquistata.

Vengo ora al caso di un titolo o patto corrispettivo.

Qui mi permetto anzitutto di fare osservare al signor ministro che non calza nè punto nè poco il caso da lui ricordato in ordine ad un'esenzione, la quale sia stata stabilita in virtù di un titolo corrispettivo. Il signor ministro, che è guardiano dei diritti regali, conosce meglio di noi tutti che questi sono fortunatamente inalienabili. Se così non fosse, chi sa fino a qual punto ci avrebbe portata l'imprudenza dei Governi che ci hanno preceduto; non voglio parlare dei Governi attuali; ma allorchando per patti corrispettivi si è stabilita un'alienazione perpetua, si è fatto ciò che le necessità dell'umana società proclamavano come assolutamente impossibile; non è a meravigliarsi se quei contratti sieno stati ritenuti come inefficaci.

Se non che la cosa è ben diversa allorchando si tratta di esenzioni meramente temporanee.

**SELLA**, ministro delle finanze. Di 100 anni.

**FERRARIS**. In allora colui il quale aveva la somma delle cose ha dovuto effettivamente misurare quale fosse l'importanza del fatto che si trattava di regolare o di promuovere, e quindi se per mezzo di un titolo corrispettivo ha effettivamente determinato una ragione d'interessi, questa non è soltanto una di quelle speranze, uno di quegli interessi che dipendono dalla possibile, eventuale volontà del legislatore, ma è ragione d'interessi radicata nello intrinseco irrevocabilmente creato in virtù del contratto medesimo.

Io vorrei tuttavia nelle specialità dei contratti non escludere la possibilità che vi siano dei contratti, dei titoli corrispettivi, i quali si trovassero viziosi.

Un'osservazione che amichevolmente mi veniva fatta dall'onorevole relatore della Commissione mi pose nell'avvertenza della necessità di malleverare a questo riguardo l'interesse delle finanze. E invero, se noi, in virtù di una interpretazione autentica dichiarassimo in genere salve tutte le esenzioni temporanee costituite da titolo corrispettivo, potrebbe per avventura ritenersi che si fosse voluto validare dei titoli che hanno un vizio intrinseco giuridicamente impugnabile. A ciò si ripara dicendo che debbono le esenzioni temporanee dall'imposta sui fabbricati, consentite per titolo corrispettivo, continuare in conformità dei relativi titoli, ma a *termini di diritto*.

Questo val dire che ogniqualvolta si presenterà un titolo corrispettivo il quale abbia un vizio intrinseco che fosse, come quello che si accennava in una osservazione dell'onorevole ministro delle finanze, di cento anni, e che questa circostanza potesse quindi eccedere quel corrispettivo ordinario contrattuale, in allora il demanio rivendicherebbe il suo diritto e contrasterebbe alla validità del titolo.

Ma riassumo con ciò, dicendo: se la Camera vuole usare una larghezza d'interpretazione, io assentirò molto volentieri all'opinione di coloro i quali propongono che l'esenzione temporanea accordata per legge speciale a coloro che si trovassero in certe determinate condizioni, ove il fatto che vi avrebbe dato luogo sia stato consumato sotto l'impero dell'antica legge, debba essere di nuovo dichiarato integro.

Io proporrei poi direttamente la sanzione delle esenzioni che discendono da titolo corrispettivo, con quelle limitazioni e quelle indicazioni che ho avuto testè l'onore di dirvi.

Io attenderò che siano svolte le proposizioni per vedere in che modo potrebbe questa seconda parte della proposizione, che sarebbe interamente mia, aggiungersi o combinarsi colle altre, certo che, quando il principio fosse per una parte o per l'altra ammesso, sarebbe facile combinare coll'onorevole relatore della Commissione quella disposizione che meglio assicuri gl'interessi del fisco, e nello stesso tempo provveda all'incolumità dei diritti legittimamente acquisiti.

**LUALDI.** Tutto quanto ebbero ad esporre splendidamente gli onorevoli Boggio e Ferraris venne, io credo, in appoggio, specialmente giuridico, dell'ordine del giorno da me questa mane presentato.

Non mi resta a dire pertanto che poche parole. Io ritengo che se noi non rispettavamo i diritti acquisiti dai costruttori di case per effetto dell'esenzione stabilita dalle singole leggi in vigore negli ex-Statì d'Italia, noi porteremmo nelle popolazioni il dubbio sopra l'attendibilità di ogni legge che facciamo, avvegnachè in quel modo stesso che noi mostriamo crederci oggi autorizzati a non tener conto delle esenzioni temporanee che le varie leggi stabilivano in Lombardia, nel Napoletano e nella Toscana, le popolazioni potrebbero naturalmente dubitare che, malgrado noi coll'articolo 18 abbiamo stabilita l'esenzione di due anni, di qui a qualche mese una nuova legislatura potrebbe senza riguardo venire a distruggere questa stessa esenzione.

Io quindi credo che sarebbe bene di rispettare il tenore delle disposizioni legislative anteriori, limitandoci ad introdurre l'eguaglianza in quest'imposta per quello che riguarda l'avvenire. In appoggio di che non posso non ripetere ciò che ha già accennato l'onorevole collega Ferraris, che cioè noi dobbiamo tenere presente come assai probabilmente in questi ultimi anni molti costruttori di case avranno incontrato seri impegni ed anche l'onere di pagare un interesse assai esagerato pei capitali occorrenti tolti a prestito, calcolando appunto di averne un indennizzo nell'esenzione che loro era garantita dalle leggi vigenti per un periodo dai dieci ai quindici anni. Egli è per ciò che io prego la Camera di non voler ottemperare a quel rigoroso principio che in legge di finanze si vuole far valere, chè cioè non si debba aver riguardi, non si debbano riconoscere diritti acquisiti.

Io credo che, se altre leggi furono deliberate precisamente d'accordo col detto principio, che io non ammetto, non è mica il caso di perseverarvi invariabilmente. Epper ciò prego la Camera a volere accogliere il mio ordine del giorno, dichiarandomi pronto del resto ad ammettere quelle modificazioni di forma, che, stimato più chiaramente esplicative, fossero per essere proposte o dalla Commissione o da altro onorevole membro di questa Camera.

E non ometterò di osservare che la profonda convinzione in cui sono, si debbano integralmente rispettare le esenzioni portate dalle leggi a cui ho accennato, mi viene tanto più rafforzata dal fatto che il Belgio, paese assai avanzato nei progressi economici, e sull'esempio del quale si è fatta valere la misura troppo ristretta di deduzione pei proventi lordi dei caseggiati industriali, contro la quale io aveva parlato, ha, anche oggigiorno, mantenute e rispettate nella sua legge stessa che riguarda la tassa sui caseggiati, la quale è ora in via di esecuzione, ha rispettate, dico, e tenute ferme pel futuro le esenzioni portate dalla sua legislazione; e precisamente al paragrafo 50 dell'istruzione generale 5 dicembre 1860 dice che sono mantenute in

vigore le esenzioni della legge 28 marzo 1828 di « otto anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno che segue quello del compimento della costruzione e dell'occupazione per le case ed altri edifizii costrutti intieramente a nuovo sopra terreni in cui, durante almeno tre anni avanti a questa costruzione, non esistesse alcun edificio, come pure per le case ed edifizii rialzati in rimpiazzamento di altri intieramente distrutti da incendio, da inondazione o da altri flagelli; di cinque anni, a partire dalla stessa epoca, per le case ed edifizii costrutti in luogo di altri intieramente demoliti nei tre anni che precedono immediatamente quello della ricostruzione. »

Inoltre c'è un articolo della legge del 25 marzo 1847 che « accorda egualmente l'esenzione dell'imposta fondiaria durante *quindici* anni, a contarsi dall'epoca della loro costruzione, in favore delle case costrutte sopra terre vane e vaghe appartenenti ai comuni. »

Quest'esempio io mi credetti in dovere di addurvi per dimostrare che i cittadini italiani ragionevolmente avrebbero tanto più motivo di lamentarsi della soppressione delle esenzioni le quali furono loro garantite dalle leggi da cui furono fin qui retti, dal momento che in uno Stato progressista che voi volentieri prendete a modello, come il Belgio, sono consimili esenzioni mantenute in vigore anche pel futuro, mostrando egli di fare così omaggio a quel principio veramente e *sapientemente economico* che le costruzioni di case vogliono essere vivamente animate e promosse, anzichè impedito e represso da esigenze troppo precoci e, secondo me, di corta vista del fisco.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Minervini.

**MINERVINI.** L'onorevole ministro delle finanze, nel rispondere al mio discorso, parmi che abbia risposto al punto legale, ma ha risposto al punto di fatto, e credo con accorgimento, perchè volle evitare l'evidenza che sta contro di lui.

Io ho detto non avere interesse ad oppugnarvi la finanza, imperocchè l'imposta prediale si esige per contingente, dunque la quota dell'esenzione temporanea non diminuisce l'introito dal ministro.

Io ho detto che l'esenzione appo noi sia una legge generale non per privilegio o per speciale concessione, dunque manca di base la sua risposta in punto legale.

Egli aggiunge all'articolo 10 della legge del *conquaglio* che siano state colpite le esenzioni nascenti da leggi organiche e generali per tutti i cittadini: ciò non è, e ve lo provai: se fosse, è un'ingiustizia da riparare, ed abbiamo come il dovere, così il diritto di farlo. Noi rappresentiamo i contribuenti: essi non reclamano che per un'eguaglianza per centesimi facciate l'ingiustizia di rovinare coloro che godono l'esenzione per leggi generali. Invece reclami e petizioni vennero e vengono dai proprietari che sulla fede della legge fecero novelli edifizii.

Dunque sotto questo rapporto noi dobbiamo attentamente schivare di fare una legge ingiusta, arbitraria,

e per la quale, stando il contingente, la finanza non ha interesse a fare opposizione.

Nè si potrebbe dire dal signor ministro in questa discussione: ma io voglio col tempo mettere la quotità e togliere via il contingente, imperocchè, come notammo, sarebbe codesto un metodo inqualificabile di fare di presente il male esiziale di molti per un lontano beneficio ad altri in futuro.

Il signor ministro quando ha veduto che l'articolo 22 distruggeva ogni pregiudizio nascente dall'articolo 10 della legge di conguaglio, ha riparato a chiedere la soppressione dell'articolo 22 della legge attuale, ossia a chiedere la soppressione della sua stessa proposta.

È codesto un metodo molto facile, ma poco logico, dirò, e poco commendevole di farsi ragione. Io dico che con l'articolo 22 il signor ministro proponeva dal suo canto l'interpretazione più tagliente contro chi volesse nel citato articolo 10 trovare un pregiudizio. Egli coll'articolo 22 non ritiene l'abolizione delle esenzioni per legge generale, nè per contratto, tanto che ne vuole limitare la durata. A questo argomento, mi creda il signor ministro, non si risponde. Ripiega il signor ministro a dire: sopprimiamo l'articolo 22 e rimandiamo i cittadini ai tribunali per far decidere se coll'articolo 10 della legge di *conguaglio* siasi sì o pur no abolite le esenzioni per legge generale o per patto.

Domando mille perdoni! Noi non possiamo fare un ginepraio di liti per i diritti dei cittadini: tutte le volte che una questione legale possa essere guardata dal potere legislativo, sente il debito il potere legislativo di decidere e troncare le liti; e questo non è già un concetto che viene dalla logica soltanto, ma dalla giustizia e dal senso comune, ed ancora dall'articolo 73 dello Statuto, il quale dice:

« La interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta *esclusivamente* al potere legislativo. »

Ora, se sorgesse una questione d'interpretazione innanzi ai magistrati, dovrebbero questi dichiararsi incompetenti, e per l'articolo 73 dello Statuto rinviare le parti a far decidere in via di legge dal Parlamento, sia per iniziativa parlamentare, sia per iniziativa della Corona.

Da ciò chiaro emerge che il sistema del signor ministro sia poco felice, e meno felice ancora delle sue risposte al mio discorso. Egli vuole sopprimere un articolo che egli propose perchè contraria il suo assunto, volendo che i cittadini, per i quali e dai quali abbiamo il mandato a fare le leggi, abbiano a perdere i loro diritti, o a vederli *a priori* e per legge messi nel dubbio della interpretazione dottrinale e magistratale, contro l'espresso divieto dell'articolo 73 dello Statuto. Quest'urto, onorevoli colleghi, non consentirete voi per onore del paese, di noi medesimi e per tutela della giustizia.

Il signor ministro schivava la mancanza d'interesse in lui a contrariarvi, e ciò fece con astuzia; ma se è

vero che l'imposta si riscuote per contingente, evidente parmi non avere interesse la finanza a conculcare i diritti delle provincie per le quali reclamiamo.

Quando volle rispondere nel diritto non ebbe a loro scampo che condannare se stesso, cioè riparando a chiederci la soppressione dell'articolo 22 della sua proposta.

Laonde io, con assai fiducia, appoggiato a cotanta evidenza di ragioni e di diritto, prego i miei colleghi di tutte le frazioni della Camera ad accogliere il nostro emendamento, ed a voler schivare danni mortali ed irreparabili a paesi che non lo meritano, e che non si soffrirebbero.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato [Crispi. **CRISPI.** Siccome, meno l'onorevole ministro e l'onorevole Possenti, tutti gli oratori hanno parlato a favore dell'esenzione, così, se qualcuno vuol parlar contro, io mi riservo di parlar dopo.

**PRESIDENTE.** Allora do la parola al deputato Allievi.

**ALLIEVI.** Io accetto la base stabilita dall'onorevole Ferraris nella presente discussione; io riconosco quindi che se il Parlamento vuole, può ricavare quelle decisioni che sono state da lui già prese; ma non potrei ammettere che si credesse che questa questione non sia stata già decisa.

Allorchè si trattò della legge di perequazione, quella quistione è stata esaminata non solo, ma sono state anche esaminate delle petizioni che si riferivano precisamente ad esenzioni temporanee pei fabbricati: potrei ricordare qui una petizione di Genova per esenzioni accordate dal re Carlo Felice ad alcune fabbricazioni, di cui la Commissione che studiava quell'argomento non ha creduto di tener conto per non attentare al principio dell'abolizione delle esenzioni.

Dirò di più, che lo stesso concetto della perequazione, per noi, includeva la cessazione di tutte queste specie di esenzioni; imperocchè ogni asserita ineguaglianza che esista nel pagamento dell'imposta si traduce a favore di chi paga meno in una esenzione parziale o totale; e non ci sarebbe concepibile che si entrasse nel sistema d'una parificazione vera, se non fossero state contemporaneamente tolte qualunque parziali esenzioni.

Io ricorderò, per esempio, che gli abitanti dei territori di Valsesia e di Val d'Ossola avevano accampato a difesa del proprio privilegio l'aver pagato in corrispettivo la somma capitale rappresentativa dell'imposta fondiaria; ebbene, malgrado questo titolo di corrispettivo oneroso non si è creduto dal Parlamento subalpino di tenere in alcun conto l'esenzione, od il privilegio di questi territori.

Ma vi è di più, l'articolo 11 della legge di perequazione ha fatto un trattamento speciale ai beni che erano considerati come esenti dalle precedenti leggi; l'articolo 11 dice che per i beni esenti si sarebbe nel 1864, 1865 e 1866 pagato unicamente i due terzi della nuova imposta fondiaria da cui sarebbero gravati; ed

io so che nella discussione della Commissione, e credo anche nella discussione della Camera, si è data la ragione di quest'articolo della legge, e la ragione era fondata principalmente sull'esenzione di cui godevano i fabbricati i quali nel catasto siciliano aveano una certa destinazione, e nei catasti pontificii erano al di sotto della misura dell'estimo di 200 scudi. Si giudicò allora troppo gravoso che queste piccole proprietà dovessero immediatamente e totalmente soggiacere alla nuova imposta. Si è introdotta questa modificazione di cui parla l'articolo 11.

Quindi io mi accontento di stabilire nettamente che le esenzioni sono state tutte contemplate dalla legge di perequazione e con questa disposizione si volle appunto accordare un compenso o una mitigazione ai possessori di alcune maniere di beni stabili.

Dunque se il Parlamento crede di rinvenire sulla massima allora votata, se crede di sostituire un principio di ineguaglianza ad un principio di eguaglianza; se crede di rispettare le aspettative nate dalle esenzioni fino al punto di pregiudicare i principii fondamentali di ogni buona legge d'imposta, il Parlamento, ripeto, è padrone sempre di prendere una nuova deliberazione che non sia conforme alla precedente: io non potrei però ammettere che questa questione non sia stata esaminata e in modo chiaro risolta allorchè si trattò della legge di perequazione.

**CRISPI.** Non si tratterebbe veramente di rinvenire su ciò che è stato deciso, ma di rispettare al contrario un principio che da questa Camera in questa medesima legge venne diggià ammesso. E che non si ritorni sulla questione ve lo provò l'onorevole deputato Possenti allorchè venne a dimostrarvi come l'articolo 22 del disegno di legge in discussione non è in contraddizione cogli articoli 10 e 11 della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. Allora se furono aboliti i privilegi e i favori stati conferiti a certi individui e a certe contrade, vennero però rispettate le esenzioni d'imposta ch'erano l'effetto di convenzioni stipulate per ministero della legge. Quindi mal vuolsi dare a credere che noi intendiamo stabilire un principio di disuguaglianza in un momento in cui si cerca di livellare e di mettere in eguali condizioni tutti i contribuenti dello Stato. È nostro pensiero di mantenere quei benefizi i quali sono il prezzo corrispettivo d'un'opera che non sarebbe fatta ove quelli non fossero stati promessi; è nostro pensiero di conservare quei diritti che i proprietari degli edifizii acquistarono e che lo Stato non può cancellare con una disposizione qualunque di legge.

Coloro che credono trovare in quello che noi chiediamo un'offesa al principio d'uguaglianza necessario fra tutti i contribuenti, non hanno osservato che questo principio è stato già votato coll'articolo 18. In questo articolo venne ammesso che le nuove costruzioni saranno per un biennio esentate dall'imposta. Con questa disposizione non abbiamo leso alcun diritto, ma abbiamo mirato a raggiungere un grande scopo sociale. Lo scopo, signori, è questo:

Coll'accrescimento della popolazione del regno, il quale avviene naturalmente per lo svolgersi delle libertà economiche e per tutti quei vantaggi che porta il nuovo regime, i cittadini in molti luoghi si trovano in condizioni tali da non potersi convenientemente alloggiare: lo Stato a promuovere nuovi costruzioni...

**CAPONE.** Domando la parola.

**CRISPI...** a mettere i cittadini in grado di trovar comoda abitazione, ha stabilito alcune agevolezze in favore dei capitalisti che vorrebbero impiegare il danaro in nuovi fabbricati.

Da ciò sorge doppio il beneficio: i cittadini fruiscono per l'aumentarsi degli alloggi, lo Stato ne avvantaggia per l'aumentarsi fra pochi anni della materia imponibile.

Al contrario, se questa esenzione non esistesse, se l'articolo 18 non fosse stato sancito, voi avreste nociuto alle popolazioni che tra le difficoltà della vita non ultima risentono la scarsezza degli alloggi, ed avreste impedito che si schiuda una nuova fonte d'imposta, e che per l'avvenire se ne aumentino i prodotti.

Amnesso adunque che il principio di eguaglianza con siffatta regola non è offeso; amnesso che la nostra proposta non è neppure una novità, perchè ne esiste il germe nell'articolo 18 della legge, veniamo ad occuparci unicamente di ciò che concerne i diritti di coloro i quali in virtù di leggi anteriori godevano del beneficio medesimo per un periodo di tempo maggiore di due anni.

Dagli onorevoli Boggio e Ferraris la questione giuridica venne talmente dibattuta, che poco o nulla rimane da aggiungere ai loro argomenti. Infatti, l'onorevole Allievi, che tanta parte aveva preso alla legge del conguaglio dell'imposta fondiaria, non ha fatto che ritornare sulle cose già state combattute da coloro che lo precedettero nella discussione. Egli vi parlò di esenzioni che per la loro indole erano veri privilegi; citò la Valsesia e l'Ossola, le quali godevano non già una esenzione temporanea che rappresenta l'interesse di un capitale impiegato, ma una esenzione perpetua che era un favore di principe concesso quale grazia e che non era conseguenza di un diritto.

Ma noi non domandiamo che sieno mantenuti questi privilegi perpetui; noi veniamo chiedendo il rispetto di un contratto fatto da precedenti legislatori con individui i quali non potreste colpire se non commettendo una grave ingiustizia.

Il ministro delle finanze, parlandovi dell'abolizione dei privilegi e delle speciali esenzioni dall'imposta, ricordò il modo con cui era stato redatto l'articolo 10 della legge del conguaglio, e vi disse che in quell'articolo i privilegi erano ristretti a tre sole categorie. Io potrei limitarmi a rispondere al ministro delle finanze che citando quell'articolo egli è uscito di argomento. Quando parla di privilegi, egli ha ragione, e non avrei che ridere. Il Parlamento non poteva non fare un'eccezione pei fabbricati che sono addetti al servizio pubblico. E sarebbe stato strano che noi avessimo voluto



imporre gli edifizii i quali furono destinati alle fortificazioni o ad altre esigenze nazionali, cioè a dire che noi avessimo voluto far pagare allo Stato con una mano per ricevere con l'altra. Noi avremmo fatto niente di più che un raddoppiamento di contabilità senza aver arricchito di un centesimo le casse dello Stato.

Non parlo poi dell'imposta sui cimiteri, e molto meno di quella che si avesse voluto mettere sugli edifizii destinati al culto.

L'esenzione qui, oltre essere logica per la destinazione che hanno questi fabbricati, è al tempo stesso necessaria, perchè il contribuente sarebbe stato quello stesso ente morale nelle cui casse deve entrare il prodotto dell'imposta.

Io non avrei altro da aggiungere alle cose dette.

Ricorderò soltanto, pria di concludere, che nelle provincie meridionali l'esenzione dall'imposta fondiaria per alcuni edifizii fu decretata in certe epoche nelle quali il farlo era un vero atto di riparazione, un sollievo a grandi sventure.

In parecchi comuni, dove il terremoto aveva portato la distruzione, si credette venir in aiuto alle popolazioni esimendole per un dato periodo d'anni dall'imposta fondiaria.

Venendo a colpirla prima del tempo determinato dal legislatore, noi per una inattesa fiscalità verremo ad aggravare colle nostre mani le conseguenze di un flagello originato da cause indipendenti dall'uomo.

Io voto per qualunque emendamento che possa venir proposto e che rispetti i diritti acquisiti in tutte le provincie del regno.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone ha la parola.

**CAPONE.** Ho ascoltato colla massima attenzione della quale sono capace tutto ciò che ha detto l'onorevole Crispi; ma, lungi di persuadermene, mi perdoni se incomincio dal dichiarare che non posso accettare nè le sue premesse, nè le sue conclusioni. Le une e le altre poi tanto più non posso accogliere, appunto perchè partono dal deputato Crispi, che ho sempre visto alla testa di coloro che promossero l'abolizione dei privilegi di qualsivoglia natura e l'attuazione dell'eguaglianza della legge per tutti e dappertutto.

Intanto il medesimo onorevole Crispi, che conobbi sempre propugnatore del libero scambio e del principio della piena libertà di commercio, e quindi nemico di ogni privilegio protettore accordato alle industrie, ora lo trovo, con massima sorpresa mia, fra i propugnatori di un privilegio scusabile, secondo me, anche meno di parecchi altri da noi aboliti, senza esitazione di sorta.

Per verità parmi assai singolare di sentire da quella parte (*Sinistra*) della Camera parlare d'incoraggiamenti e di privilegi a proposito delle case, quasi che la costruzione delle case non costituisse un genere di speculazione analogo ad ogni altra speculazione commerciale.

**CRISPI.** Domando la parola.

**CAPONE.** Tale sentenza in bocca all'onorevole Crispi

mi ha assai meravigliato, e perciò ho diligentemente seguito il suo discorso, sperando che venisse fuori la invocazione di alcun principio che per avventura avessi io perduto di vista. Ma nulla di ciò, e non mi fu dato di udire, se non quanto era stato già tratto in mezzo dagli oppositori, cioè i pretesi *diritti acquisiti*.

Io torno a dirlo: non posso non meravigliarmi che nella controversia a mano l'onorevole Crispi e chi lo ha preceduto in questo ordine d'idee abbiano potuto parlare di *diritti quesiti*.

Signori, in faccia al legislatore non vi sono mai diritti quesiti. (*Esclamazioni a sinistra*) Io rispetto le opinioni di tutti, abbiano anche la bontà di rispettare il mio modo di vedere. (*Ha ragione!*)

In faccia al legislatore, lo ripeto, considerato nella pienezza dell'esercizio delle regalie dello Stato, nella pienezza cioè dell'esercizio della sovranità, non vi sono diritti acquisiti, nè ve ne possono essere; chè il legislatore detta, coi pronunziati suoi, leggi, non stipula contratti. Indi allorchè odo parlare di diritti acquisiti intorno ad una materia alla quale vuole lo Stato provvedere, come sommo imperante, con apposita legge, specialmente poi se di finanza, vi domando io se non debba farne le più alte meraviglie!

Ma si obietta esservi contratti stretti e stabiliti sotto l'impero di leggi del tempo, alle quali affidandosi i cittadini, quelli conclusero e fermarono, e che non avrebbero nè conclusi nè fermati se esse leggi non fossero state. E che perciò?

Il privilegio, ovvero l'eccezione al diritto comune dipendenti da una legge, ha tanta ragione di essere finchè ne ha questa legge, e di questa ragion di essere, della convenienza di rispettarla e di mantenerla, non può essere giudice, se non unicamente lo Stato, senza che alcun cittadino gli potesse contrastare in guisa alcuna. Altrimenti ammetterebbesi che l'*alta sovranità* potesse alienarsi o menomarsi a pro di alcuno ed in danno di tutti. Ciò che evidentemente sarebbe assurdo.

Per fermo, se un tale ordine d'idee potesse valere, se potesse per poco ritenersi il concetto che si fanno dello Stato gli oppositori al progetto a mano, avremmo potuto abolire, domando io, i fidecommessi, i maggioraschi ed altre viete istituzioni prevalute e rispettate per secoli presso i nostri padri? Eppure i fidecommessi ed i maggioraschi erano nati sotto l'impero di leggi positive accette all'universale, ed universalmente ubbidite e stimate ottime. Malgrado ciò, questi e simili istituti abolimmo senza ritegno di sorta. E notate che l'esempio è tanto più calzante, quanto anche nei fidecommessi, nei maggioraschi e simili avevasi una legge che permettevali, e la volontà del cittadino, la quale fondandosi sull'autorizzazione data da questa, quella costituiva ed ordinava. E di nuovo avevasi una volontà privata che il costituito ed ordinato fidecommesso accettava e prometteva di eseguirne e patti e condizioni e di rispettarne i vincoli e simili.

Ciò non ostante nessun legislatore esitò mai, quando

lo credè utile al bene generale, a revocare questi istituti, ed annullarne i vincoli, ecc. Segue perciò che nè i proprietari degli edifizii costrutti sotto l'impero delle accordate franchigie, nè coloro i quali fondati su queste si fecero a stipulare contratti e ad assumere impegni, possono in modo alcuno opporsi alla legge abolitiva di esse franchigie e di quest'ultima dolersi.

Il mio argomento rafforzasi a mille doppi quando riflettesi come nella specie si tratta di leggi finanziere dello Stato, cioè di leggi concernenti la parte più eminente delle regalie della sovranità.

**LUALDI.** Domando la parola.

**CAPONE.** Invero, signori, che cosa sono le leggi di finanza? Le leggi di finanza non sono che gli ordinamenti costituiti per far camminare la macchina governativa e farla atta a soddisfare a quanto occorre alla vita dello Stato, cioè al vantaggio e prosperità di tutti i singoli cittadini presi nel complesso generale di esso Stato.

Or le leggi di tale specie portano in loro l'espressione fedele ed esatta della maniera secondo la quale, quando nacquero, intendevansi i principii e le dottrine economiche. Quindi veramente strano ed incredibile sarebbe che, allorquando i progressi delle scienze politiche, economiche ed amministrative adducono la necessità di riformare gl'ingranaggi della macchina governativa, tanto non potesse farsi sol perchè incomoda o danneggiava questo o quell'individuo.

Ove tale sentenza avesse a rispettarsi, l'eguaglianza di tutti in faccia alla legge non avrebbe potuto proclamarsi dallo Statuto e meno ancora praticarsi, perchè quella proclamazione e questa pratica offendevano, anzi distruggevano dalle fondamenta i privilegi, per esempio, della casta feudale, ecc., ecc.

No, il legislatore non può arrestarsi a tali obiezioni, nè può, nè deve, nell'interesse generale, rispettare eccezioni e privilegi come quelli, esempli grazia, della esenzione dalla imposta fondiaria accordata per trenta o quarant'anni ad alcuni costruttori di case. Quasi che in un periodo sì lungo di tempo le condizioni economiche ed amministrative di un popolo avessero potuto non mutarsi, o mutandosi non avessero dovuto portare la necessaria mutazione e modificazione di tutto l'assetto finanziario dello Stato.

Questo basta a chiarire come sia affatto non solo oggi insostenibile la franchigia accordata dagli ordinamenti degli antichi Stati d'Italia, ma come, a rigor di logica, nessuna franchigia d'imposta, anche brevissima, dovesse essere consentita da uno Stato come il nostro, il quale ha ripudiato ogni dazio protettore e vuole la perfetta eguaglianza di tutti in faccia alla legge. Indi è manifesto che neppure il biennio assentito dal già votato articolo 18 è legittimo, giacchè con questo, per breve che sia, non fate che ferire il principio. Per fermo il privilegio esiste sempre, sia che si tratti d'un biennio, sia che si tratti di quarant'anni o più ancora.

Nondimeno, poichè la Camera ha già accettato quel

biennio, dobbiamo ora una tale deliberazione rispettare per essere conseguenti a noi medesimi. Però ogni altra concessione in questo senso non potrebbe non essere dannosa ed ingiusta.

L'onorevole Crispi intanto piacevasi di aggiungere che, sopprimendosi il privilegio della lunga franchigia, farebbersi un grave male alle popolazioni, che l'esenzione dell'imposta ebbe in vista di facilitare le nuove costruzioni di case, e quindi da una parte di agevolare a tutti l'abitar bene e dall'altra nello stesso tempo di preparare materia a futuro aumento d'imposta.

Credo che un tale argomento non possa avere molta efficacia, poichè non mi so persuadere che soltanto in vista del beneficio dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati alcuno siasi mai indotto ad innalzare nuovi edifizii. Colui che costruisce lo fa perchè la *merce case* è richiesta e perchè vi ha convenienza nello edificarne. Finchè non mi si dimostri che senza la franchigia d'imposta le nuove costruzioni nelle città non sarebbero sorte, ho ragione di domandare alla Camera che non ammetta alcun privilegio per i costruttori di case, del pari che non ne ha ammesso per tutte le altre industrie di qualunque natura fossero mai state.

**CRISPI.** Se il deputato Capone si fosse limitato ad allegare che io voglio proteggere i privilegi, mentre fu ed è mio proponimento di domandare il rispetto di un diritto acquistato, mi sarebbe facile la risposta, perchè avrei a dirgli ch'egli ha fatto uno scambio d'idee.

Io non sarò mai l'uomo il quale possa essere imputato di sostenere i privilegi. Ne sono stato l'avversario, ne ho sempre propugnato in questa Camera l'abolizione, e non farò mai opera che mi metta in contraddizione con me stesso.

Il privilegio è la legge privata, la quale favorisce un dato individuo a danno della universalità dei cittadini.

Ora, la legge d'esenzione d'imposta per un certo periodo di anni a vantaggio dei costruttori di nuovi edifizii è una legge generale che giova a tutta una classe di cittadini, e però non è un privilegio. Dirò di più: cotesta esenzione è il premio al capitale che si è avviato in una determinata speculazione che al legislatore convenne di favorire. Volete abolirla cotesta esenzione? Ebbene voi mancherete ad un impegno, il quale è sacro e che dovete mantenere. Senza il promesso beneficio certi edifizii non si sarebbero costruiti. Il vostro è un contratto sinallagmatico come tutti i contratti che si fanno fra Stato e privati e non potete romperlo senza mancare alla pubblica fede.

L'onorevole deputato Capone, a sostegno della sua tesi, venne proclamando un principio che puzza un po' di socialismo; egli ci ha detto che innanzi al legislatore non vi sono diritti acquisiti. È questa una teoria, la quale, ove fosse accettata e applicata, nissuna proprietà potrebbe essere sacra. (*Benissimo!*)

L'imposta non è certamente quella che vi venne dicendo l'onorevole deputato Capone, per le sue origini e per le sue conseguenze; l'imposta è il corrispettivo di un servizio pubblico. Il cittadino deve in propor-

zione della sua fortuna pagare tanto per quanti vantaggi riceve nello Stato, nè più, nè meno. Egli inoltre, nel venir colpito, deve esser rispettato nell'esercizio di quei diritti che sono la conseguenza d'impegni che lo Stato ha assunto e che non può annullare.

Il deputato Capone credette confortare la sua proposta ricordandovi il diritto dei moderni legislatori nello avere abolito i fedecommissi e i maggioraschi. Ma l'onorevole Capone da uomo di legge com'è sa meglio di me che i maggioraschi e i fedecommissi non erano che un privilegio perchè costituivano un beneficio a favore dei primogeniti contro gli ultrogeniti di uno stesso padre. Il fidecommissario e il maggiorato mantenevano una disuguaglianza nella famiglia, ed il giorno in cui sorse un regime di libertà e di giustizia, il buon diritto doveva innanzi tutto essere applicato fra i nati sotto il medesimo tetto e dal medesimo sangue.

Quindi non era applicabile al caso nostro cotesto esempio. Noi dovevamo abolire quei privilegi il giorno in cui lo Statuto proclamò l'eguaglianza tra i cittadini, ma non dobbiamo per un falso principio giuridico annullare obblighi che altri legislatori ci legarono e che siamo in dovere di rispettare.

Io credo esaurita pertanto questa discussione, e dopo le obiezioni non abbastanza solide degli onorevoli Allievi e Capone, io fido nella giustizia della Camera che vorrà accettare le massime da me propugnate.

**SELLA, ministro per le finanze.** Signori, poco bene m'incolse di aver accettato l'invito dell'onorevole deputato Boggio, di esprimere senz'altro la mia opinione su questo argomento; poichè n'ebbi per una parte una lezione giuridica, e per l'altra ebbi a sentirmi dire che questa era una questione da avvocati. Per giunta dovetti ancora sentirmi citare una quantità di sentenze latine, le quali quasi quasi m'invogliavano a fare come Lorenzo Tramaglino quando diceva all'avvocato, di cui non ricordo il nome...

**CORTESI.** Azzecagarbugli.

**SELLA, ministro per le finanze.** (Non lo dico) ...chè dal momento che parlava latino, egli aveva certamente ragione. (*Si ride*)

Ma io m'ingegnerò col semplice senso comune di esprimere più chiaramente i miei intendimenti di quello che forse non abbia fatto l'altra volta.

Comincerò dal dire all'onorevole Minervini che io non capisco il suo genere di argomentazione, che insomma si riduce a questo: la finanza non ha qui interesse e fate danno alle provincie meridionali. Mi pare che l'uno degli argomenti escluda l'altro; imperocchè se si ammette che debba rimanere fermo il contingente fissato dalla legge 14 luglio 1864, non intendo questo danno speciale alle provincie meridionali. Può nascere questione di diversa ripartizione d'imposta tra i contribuenti di queste provincie, ma non veggo come ne nasca un danno complessivo alle provincie stesse.

Osserverò ancora a coloro i quali hanno, per giustificare le loro osservazioni, citato il fatto stesso della

presentazione dell'articolo 22 come era stato redatto dal mio predecessore, che quando questo progetto di legge fu presentato alla Camera non era ancora convertito in legge quello sul conguaglio della fondiaria, che è del 14 luglio.

L'onorevole deputato Ferraris poi soggiungeva che ammesso (sopra quest'argomento però mi avanzo con qualche trepidanza, temendo di attirarmi nuovamente una lezione giuridica) che il potere legislativo può nuovamente imporre quelle provincie, le quali avessero già pagato un capitale corrispondente all'imposta, perchè il *gius regale* è inalienabile, e per conseguenza uno Stato, o il capo del Governo, qualunque ne sia la forma, non ha il diritto di fare un contratto di questa natura; ma egli ammetteva di poi che questo Governo potesse accordare delle esenzioni temporarie. Ma, essendomi io permesso d'interromperlo e di osservargli che vi erano delle esenzioni temporanee che vanno fino a novant'anni, allora egli, sentendo forse che l'argomento stesso da lui addotto dell'inalienabilità di questo diritto regale per un tempo perpetuo, era una qualche minaccia anche per l'esenzione temporanea, diceva: io ammetto questo principio purchè siffatte esenzioni siano stabilite a termine di diritto, e presupponeva che in queste esenzioni per 90, per 100 anni vi potesse essere un vizio che le rendesse nulle.

Ma io domanderò a mia volta: quando comincia questo vizio per cui si fosse fatto un atto contrario all'inalienabilità del diritto regale? Comincia a cento anni, comincia a quaranta, a quindici, a dieci? Dove comincia, dove ha termine?

Io aspetterei da coloro i quali sono competenti nella materia che diano una qualche norma, imperocchè noi abbiamo delle esenzioni a cinquant'anni, e l'onorevole Ferraris sa benissimo che ve ne sono di quelle che vanno a quarant'anni, ve ne sono altre in altre parti del regno che vanno a dieci anni; dove dunque comincia, ripeto, e dove ha fine questa inalienabilità del diritto regale? Quali sono quelle esenzioni che vanno in tutti i casi rispettate? Quali sono quelle invece che sono colpite da questa legge?

Ne verrebbe una curiosa conseguenza dall'argomento dell'onorevole Ferraris...

**FERRARIS.** Domando la parola.

**SELLA, ministro delle finanze...** e sarebbe che se si tratta di una esenzione la quale debba avere vigore, supponiamo, per soli dieci anni, questa debba essere rispettata; se invece si tratta di una esenzione che debba durare cento anni, questa non dovrebbe più rispettarsi. Ma è giustizia questa? Io non la intendo troppo.

Signori, veramente quando io mi sono alzato per parlare l'altra volta l'ho fatto per dichiarare che nella mia opinione era meglio non portare in questa legge l'articolo 22; ed ecco veramente quello che io intesi: io volli dire che noi abbiamo attualmente una condizione di cose quale ci è fatta dalla legge del conguaglio, nei termini che ho letto.

Questi articoli 10 e 11 della legge del conguaglio dichiarano tolti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione. Che cosa si debbe intendere per qualunque speciale esenzione? Io dico che non ispetta alla Camera l'interpretarlo; è una questione di competenza dei tribunali; dico però, e qui credo di essere assolutamente nel vero, che l'effetto che questa legge doveva fare l'ha già fatto oggi, in guisa che quelle esenzioni a cui l'articolo 10 si riferisce oggi non esistono più a termini di legge, e per conseguenza coloro i quali credono che quest'articolo sia andato troppo innanzi che cosa debbono fare? Debbono proporre anzitutto che l'articolo medesimo sia rivotato e sia sostituito da un'altra disposizione di legge. Ma in questo caso io non posso a meno di richiamare, a coloro che facessero questa proposta, l'osservanza d'un principio sancito, se non vo errato, dallo Statuto stesso, cioè che in una medesima Sessione non si può in contrario senso votare sulla stessa quistione. (*Movimenti*)

Io dico che le esenzioni tolte da questa legge oggi non sono più esenzioni; e per conseguenza voi avete un bel dire: si continui questa o quell'altra esenzione, la legge del 14 luglio le ha abrogate; ed allora qualunque dichiarazione voi faceste, non avete altro modo, se credete che l'articolo 10 della legge 14 luglio sia andato troppo oltre, non avete altro modo, io dico, di rimediarvi che proponendo l'abrogazione di quest'articolo e la sostituzione di quella disposizione che voi credete più conveniente, ed in tale caso io vi oppongo lo stesso Statuto.

Io non intendo qui di risolvere la questione se l'articolo 10 della legge 14 luglio 1864 comprenda le esenzioni a titolo oneroso od a titolo non oneroso; io anzi non ho difficoltà a dire che in faccende di questa natura, le quali oggi sono di competenza dei tribunali, io mi dichiaro meno che altri atto a profferire un'opinione in proposito. Io intesi puramente dire che non era opportuno nè possibile il mutare oggi questa condizione di cose; a noi conviene lasciarla quale ci fu fatta dalla legge del 14 luglio 1864. Quelle esenzioni che, secondo parecchi oratori, sono da questa legge mantenute, stieno; quelle altre che sono tolte debbono rimaner tolte.

Io poi non posso fare a meno di osservare che questa materia delle esenzioni è una questione difficile, una questione grave, sulla quale, in tutti i casi, non si può statuire senza averne fatto uno studio accurato. Io non crederei prudente il risolverla senza conoscere le consuetudini che per avventura la legge intendesse abrogare.

Io dico poi che un argomento di questo genere andrebbe ancora risolto, avendo riguardo non solo alla questione dei fabbricati, ma altresì a quella dei terreni. Credo benissimo che vi potrebbe essere occasione, se pure ne è ancora il caso dopo questa legge, di tener conto delle varie circostanze che si vogliono contemplare: ma io non credo che questa sia occasione opportuna per votare alcuni dei provvedimenti che furono proposti.

Quindi non posso a meno d'insistere che sia lasciata a questa questione la soluzione che le fu data colla legge 14 luglio 1864, e però che non sia ammessa alcuna delle sostituzioni proposte all'articolo 22.

**LUALDI.** Osservo all'onorevole deputato Capone che la questione la quale si discute oggi non è già quella di stabilire privilegi, ma sibbene di far sì che le leggi non siano retroattive.

In questo caso il togliere un'esenzione sulla quale i costruttori di case avevano fatto assegnamento in base alle leggi dalle quali erano retti, è lo stesso che stabilire obbligatoria per dieci o dodici anni addietro la tassa che vogliamo imporre oggi pel seguito.

Mi permetterò poi di dire all'onorevole ministro Sella, il quale dà tanto valore agli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864 sulla perequazione fondiaria, che, ammessa la sua odierna interpretazione a questi articoli, non doveva più acconsentire all'esenzione retroattiva che io proponeva alla Camera relativamente all'articolo 18, e che egli trovò logica e giusta; avvenchè se la forza dei detti articoli 10 e 11 è tale da escludere qualunque esenzione, egli doveva cominciare a combattere quella che io proponeva per cinque anni, e che egli dimostrava di accettare in massima, pure propugnandone la limitazione a soli due.

Aggiungerò che è vero che noi qui, legislatori, non dobbiamo avere nessun freno per ciò che è diretto a distruggere vieti privilegi; ma non ammetto perciò che non vi sieno diritti acquisiti a rispettare. Inviati dai nostri elettori per difenderne i giusti e svariati diritti, se non manterremo inviolati quelli che loro scaturirono da leggi in vigore, ed i quali erano precisati con un tempo determinato, anzi che fare il loro bene, faremo il male; verremmo meno al nostro mandato.

Io prego la Camera a riflettere, che coll'operare continuamente di queste rivoluzioni continue in disprezzo delle più legittime aspettative, noi non facciamo che screditare il valore delle istituzioni rappresentative, dalle quali dovrebbe essere dimostrato più assicurato il predominio della giustizia e dell'equità. Voglia essa pensare all'effetto che produrrebbe nelle popolazioni il difetto di retroattività che si vuol dare a questa legge.

**PRESIDENTE.** È una questione che si discute.

**LUALDI.** Perciò io prego la Camera a voler far buon viso al concetto a cui è informata la mia proposta.

**CORTESE.** Ho inteso parlare di diritti acquisiti. Nella presente questione per verità io non intendo la teoria dei diritti acquisiti.

La facoltà di stabilire le imposte, è un attributo della sovranità...

**MINERVINI.** Della nazione!

**CORTESE...** il quale non può essere soggetto di contratto, è un diritto che non può essere nè alienato, nè limitato o circoscritto in modo qualunque.

Se lo Stato, in talune condizioni, crede che sia utile di stabilire dei dazi protettori, li mette, e allora voi vedete sorgere quasi per incanto opifizi, cartiere, fi-

lande; ma un bel giorno lo Stato si persuade che invece convenga al pubblico bene che quei dazi protettori si tolgano ed allora indubitamente quei pretesi diritti acquisiti, che in fondo non sono che speranze o calcoli fino a un certo punto fondati, se ne vanno via; ed allora quegli opifizi, quelle filande, quelle cartiere si depreziano immensamente, e forse spariscono.

Egli è certo adunque che il legislatore non può porre un limite agli attributi della sua sovranità.

Noi avevamo una legge la quale aveva fissato che i canoni non si potessero redimere. Ora invece è venuta un'altra legge che permette la redenzione dei canoni. Se si acquistasse diritto alla irrevocabilità della legge, tutti i proprietari i quali avevano concesso in enfiteusi i loro fondi, potrebbero dirci: ma se noi sapevamo che un giorno il dominio diretto ci sarebbe stato tolto, noi non avremmo dato in enfiteusi i nostri terreni.

Ma questo discorso, come ognuno vede, non è logico, perchè non può considerarsi come un patto fra il legislatore e il cittadino, una disposizione di legge la quale riguardi l'universalità del popolo.

Se diritti acquisiti non vi sono, vediamo se per avventura vi sarebbe convenienza ed equità nel rispettare questi privilegi.

Diceva l'onorevole Minervini: le finanze sono fuori di causa, perchè i 110 milioni dalla fondiaria li avranno egualmente; poco deve importar loro che li abbiano dalle case vecchie o dalle nuove.

Ma questo argomento sta contro la sua tesi: è egli giusto che mentre aumentate la fondiaria, mentre fate il pareggio, veniate a chiedere ad una classe di cittadini ciò che altri dovrebbe pagare, aumentando così le imposte dei primi di quel tanto di che si esentano gli altri?

Nè vale la ragione del vantaggio corrispettivo che da questa esenzione ne verrebbe allo Stato come rappresentante della universalità dei cittadini col sorgere delle nuove costruzioni, giacchè questo vantaggio verrebbe a pagarlo una determinata classe di cittadini, cioè i proprietari delle case antiche, i quali fra tutto il popolo sono i soli che dalle edificazioni novelle anzichè bene ricevono danno.

Di più avremmo lo sconcio, che chi avesse da un anno terminata la casa sarebbe esente dall'imposta per quattordici anni, mentre chi la terminasse domani non godrebbe che per due anni l'esenzione.

A me pare adunque che, sia sotto l'aspetto del diritto, sia sotto l'aspetto della convenienza e dell'equità, questa questione debba risolversi nel senso che tutti essendo uguali dinanzi alla legge, tutti debbano pagare ugualmente l'imposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ferraris ha la parola.

**FERRARIS.** Vedo che la Camera è stanca oramai di discussione, e che le opinioni di ciascuno hanno a quest'ora potuto formarsi, tuttavia chieggo alla benignità dei miei colleghi cinque minuti di attenzione, unicamente per poter rispondere all'onorevole ministro delle finanze.

Egli si lagnava di essere caduto in mezzo ad avvocati i quali parlavano latino, ed i quali gli ricordavano un grazioso incidente dei *Promessi Sposi*. Io però non posso a meno di confessare che accennando al nome di quel tale avvocato che figura nel libro (non dirò romanzo), a cui egli alludeva, quel tal nome mi ricordava appunto la condotta, mi permetta, dell'onorevole ministro (*Si ride*), il quale invece di parlare quel linguaggio che si suole e che si deve in materia di diritto, temerei si potesse dire che egli apporti in quelle sue eccezioni uno spirito che effettivamente ricorda quel nome. Basterebbe il dirvi che per opporsi a chi vi diceva il suo avviso sull'articolo 10 della legge del 14 luglio 1864 vi affacciava nientemeno che lo Statuto, il quale interdice si possa nella stessa Sessione proporre una legge che sia stata rigettata, come se quest'articolo dello Statuto impedisse a voi d'interpretare una legge, la quale interpretazione non sarebbe al certo il votare una legge che sia stata respinta.

Io credo che debba bastare quest'esempio a darvi un saggio dell'argomentazione che ci contrapponeva.

Se noi ci mettiamo sopra un terreno determinato dalla natura e dall'oggetto in discussione, sarà possibile che noi c'intendiamo, ma se uno parla di diritto ed un altro parla di metallurgia, sarà difficile che arriviamo a combinarci.

Io anzitutto non ho usato nemmeno una parola latina; io ho fatto il proponimento (ho già avuto occasione di dichiararlo, e sono lieto di poterlo ripetere) che quando entro in questa Camera lascio sempre fuori la toga di avvocato; ma se sgraziatamente, come ho avvertito, ho qualche mezza cognizione di diritto, ed ho qualche sistema di ragionamento logico, in verità io non ho promesso di lasciarlo alla porta di quest'aula, anzi ho promesso di portarlo sempre qui, e farlo valere quand'anche a coloro i quali o non vogliono o non possono farsi capaci, ciò possa parere tuttavia un garbuglio. (*Bene!*)

Dirò dunque, o signori, che l'articolo 10 della legge 14 luglio 1864 non ha la portata che il signor ministro gli attribuisce. Se il signor ministro persevera in questa sua opinione, bisognerà rassegnarsi e lasciare che i tribunali decidano la questione. Ma già vi diceva uno degli onorevoli preopinanti: vi è o non vi è questa questione? E sarà prudenza di legislatore, quando una questione così grave viene a sorgere in materia di finanze, il non risolverla?

Risolvetela in un senso o nell'altro, ma risolvetela; questo è il vostro debito.

L'articolo 10 della legge 14 luglio 1864 lascia perfettamente intatta la questione che ora vi si propone di risolvere.

Io non verrò nuovamente su questo tema, perchè non voglio farmi, od almeno aver l'apparenza di farmi, patrocinatore d'interessi particolari, quand'anche questi interessi particolari possano riguardare un'intera città.

Io vengo qui a portare il mio voto come legislatore,

e dico che precisamente procedendo colle norme che al legislatore prefinisce la giustizia e la prudenza politica, non credo che si possa in nessuna guisa detrarre a quelli che i tribunali qualificheranno o non qualificheranno come diritti, ma che per la coscienza del legislatore sono tali.

Ed io non posso capire (sarà debolezza della mia intelligenza, sarà l'aver di troppo abbandonato, entrando in quest'aula, quelle discipline a cui sono stato educato), non posso capire quanto si è venuto dicendo, che in faccia al legislatore non vi sono diritti quesiti; che soprattutto in materia di finanza il legislatore ha sempre ampiezza di facoltà per fare quello che a lui piaccia.

No, o signori, i legislatori che sanno rispettare la giustizia, rispettano i diritti quesiti. Il legislatore, se guarda soltanto alla sua autorità coattiva, può fare tutto, ma non può fare che sia giusto quello che è ingiusto. (Bravo! a sinistra)

Vi dirò poi che in materia di finanza, come in qualunque altra, è sempre pericoloso procedere per argomentazioni generali; bisogna stare nella specialità degli argomenti.

Ogniquale volta vi sia un primo fatto di un Governo, comunque regolarmente compiuto, fatto che riguardi a quelli che il signor ministro voleva quasi, scherzando, chiamare *diritti regali*, ma che sono il fondamento dell'ordinamento dello Stato ogniquale volta un Governo si faccia a stipulare e convenire nelle forme regolari, in modo a distruggere, a manomettere uno di questi diritti, la convenzione è invalida ed inefficace. Ma quando il Governo stipula per sè, anche come autorità pubblica, un corrispettivo; quando trae anticipatamente, per creare questo fatto, una parte della ricchezza individuale, il legislatore, anche in materia di finanze, deve sempre e non può a meno di considerare vi sia diritto acquisito. (*Bene!*)

Il signor ministro, forse credendo, o scambiando le veci di essere effettivamente in una discussione giudiziaria, riteneva che solo, come dicono i forensi, per l'opportunità della causa, io avessi dichiarato che le convenzioni dovessero essere osservate a termini di diritto, e che questo spediente mi fosse stato suggerito da una sua interruzione. Ebbene, io ho avuto l'onore di dichiarare, la prima volta che ho parlato, che questo pensiero mi era venuto da una osservazione dell'onorevole relatore, ed io non do a nessuno il diritto di venire a contrastare quello che ho avuto l'onore di affermare in modo assoluto. A chi poi non possa discernere quando e come vi sia una differenza tra il 40 ed il 50, tra il 90 ed il 10, in linea di aritmetica, a chi temesse possano mancare le norme per scernere dove il giusto, il diritto comincia, dove comincia l'ingiusto, il torto, dirò che questo appunto gli è quello che appartiene all'autorità giudiziaria, nello stesso modo che appartiene al geologo ed al metallurgico di studiare le qualità che sono proprie dei corpi che stanno nelle viscere della terra.

Dunque, e senza che io pretenda a far lezione là dove tutti i tribunali e tutti i giureconsulti sono unanimi nello insegnare, dissi, a termini di diritto, perchè essendovi delle condizioni precise ed assolute che separano il diritto dal non diritto, il giusto dall'ingiusto, ai tribunali spetterà il decidere.

Se voi sopprimete l'articolo 22, quale sarà la conseguenza? Voi lascerete tutto indeciso o, come si dice dai giuristi, *in dispositione iuris*; allora si discuterà sulla portata dell'articolo 10 della legge 14 luglio, si discuterà sulla portata di questa legge. Per l'opposto, volete voi dichiarare con una sanzione espressa, come pareva a taluno degli onorevoli preopinanti, che non si guardi a leggi speciali, a titoli costitutivi? E sia pure: ma badate, si protesterà contro il voto che venisse in questo senso sancito, ed io temo che a buona ragione si possa dire che noi avremmo fatta, massime col violare i patti consentiti, una cosa assolutamente ingiusta. (Benissimo! a sinistra)

**MARI, relatore.** Signori, se fosse nuova ed intatta la disputa, molto vi sarebbe da dire anco in favore delle esenzioni concesse per legge, poichè non solo si hanno diritti acquisiti in virtù di contratti, ma pur anco, come ognuno sa, in forza di leggi. Ma quando il signor ministro si fonda su due articoli di legge, e di legge recente, votata dal Parlamento in questa medesima Sessione; quando vi si fonda il signor ministro, per sostenere l'abolizione di già avvenuta delle esenzioni dell'imposta fondiaria, bisogna pur prendere in esame questi due articoli di legge e vedere se l'abolizione sussista e sia assoluta, come egli crede.

Fermiamoci dunque un momento su questi due articoli della legge del conguaglio dell'imposta fondiaria; commentiamoli un poco, signori.

Il primo articolo dice:

« Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili. »

È cosa evidente che questo articolo non parla soltanto dei privilegi, ma parla ancora di concessioni speciali, cioè di esenzioni concesse per legge speciale. Dunque a buon conto è innegabile che sono abolite in forza di questo articolo 10 della legge del conguaglio non tanto i privilegi, quanto le esenzioni concesse per legge speciale.

E la riprova noi la desumiamo dalla enumerazione specifica che fa l'articolo stesso di tutti i beni, di tutti i fabbricati, di tutti i predii rustici, i quali intende che d'ora in poi debbano rimanere esenti dall'imposta prediale.

In fatti continua a dichiarare l'articolo 10 che i fabbricati destinati all'esercizio del culto, i cimiteri, le loro dipendenze, i fabbricati e terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari, ecc., le strade nazionali, e via discorrendo, sono i soli beni urbani e rustici che d'ora in poi debbono rimanere esenti dall'imposta prediale.

Ognuno sa che le eccezioni confermano la regola; tutte queste eccezioni confermano la regola generale stabilita nella prima parte dell'articolo 10, la regola dell'abolizione generale di tutte le esenzioni. Le disposizioni specifiche, eccezionali ne sono la più evidente dimostrazione e conferma della generalità della prima disposizione.

Quindi, se l'articolo 10 ha inteso di esonerare dall'imposta soltanto questi beni che indica specificamente, è d'uopo concludere che, tranne questi, tutti sono soggetti all'imposta fondiaria, sia che per l'avanti ne fossero esenti per privilegio, sia che esenti ne fossero in virtù di una legge speciale. Questo a me pare il concetto evidente, intuitivo dell'articolo 10 della legge di conguaglio dell'imposta fondiaria.

È questo concetto di abolizione generale delle esenzioni, siano pure concesse per privilegio o per legge speciale, è confermato dal successivo articolo 11 della legge medesima, imperocchè vi è dichiarato che « dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta *indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui esenti*, di qualunque natura e pertinenza. » E quindi nell'ultimo paragrafo dell'articolo medesimo abbiamo un'altra conferma della generalità dell'abolizione di tutte le esenzioni precedenti, poichè a tutti i fondi che prima erano esenti dall'imposta prediale si concede una mitigazione, se ne attenua l'imposta per tre anni successivi, per gli anni 1864, 1865 e 1866. Dimodochè ritengo (e con questo chiudo il commento su questi due articoli della legge di conguaglio dell'imposta fondiaria), ritengo che non solo per la generica ed indistinta locuzione della prima parte dell'articolo 10, ove si dicono aboliti non solo tutti i privilegi, ma ancora qualunque esenzione speciale, ma eziandio per le eccezioni indicate e numerate tassativamente nell'articolo stesso, le quali confermano la generalità della disposizione, e per le dichiarazioni e disposizioni dell'articolo successivo, non è a dubitare che dopo quella legge tutte le precedenti esenzioni di fabbricati e di beni rustici, sia che provenissero da privilegio, sia che provenissero da legge speciale, sono abolite.

La questione per me, o signori, è questione seria, delicata davvero, è quella che concerne le esenzioni convenute per patto o contratto a titolo corrispettivo. Questa è per me la disputa più grave e delicata. Hanno forse i medesimi articoli 10 e 11 della legge del 14 luglio abolito ancora le esenzioni che potessero competere per convenzioni anteriori? Sì, o signori. Occorre per mio avviso segnare una linea che separi assolutamente in due categorie le precedenti esenzioni; quelle che nascono dalla legge soltanto, che cioè solo in virtù, solo per ministero della legge competevano prima della legge del conguaglio, e le esenzioni che, non per solo ministero della legge, ma in virtù di patti, di convenzioni potessero prima d'ora competere. E quanto io sono tranquillo nel ritenere che la legge di conguaglio dell'imposta fondiaria abbia abolita la prima categoria di esenzioni, altrettanto io dubito che non abbia abolita la

seconda categoria. Dovrà in questa occasione la Camera dileguare l'accennato dubbio? Dovrà essa interpretare, dichiarare una legge che poco anzi ha votata, e che già è messa in vigore? Io ritengo che lo possa e lo debba. Quanto non crederei che potesse, o almeno crederei che inconvenientemente fosse l'abrogare con una disposizione da inserirsi nel progetto che ora discutiamo, una precedente disposizione di legge che in questa stessa Sessione abbiamo discussa e votata, altrettanto credo che sia nella potestà e nel dovere vostro il dichiarare con autentica interpretazione, ove dubbio rimanga, i termini di un articolo, sia pure di legge recente.

Chè anzi lo Statuto con espressa disposizione, come bene avvertiva uno degli onorevoli preopinanti, dichiara che solo le interpretazioni vostre possono essere generalmente obbligatorie; l'interpretazione che ad una legge o sia data da un tribunale o da un altro in una disputa che è sorta tra privati cittadini, non può avere forza obbligatoria che tra i soli litiganti, potrà allegarsi come autorità o giurisprudenza dai terzi che al giudizio non intervennero, ma non sarà obbligatoria. Se vi è interpretazione che possa essere obbligatoria per tutti i cittadini in tutto il regno, non è che quella sancita dal Parlamento.

Quindi io ritengo che non solamente abbiamo la potestà, ma il dovere, se dubbio credete che vi sia sull'intelligenza degli articoli 10 e 11 della legge del conguaglio, di eliminarlo.

Premesse queste considerazioni, mi conceda la Camera che esamini fuggacemente le varie proposte fatte dagli onorevoli preopinanti.

Incomincio da quella dell'onorevole Ninchi.

L'onorevole Ninchi vi domandava, se ho bene inteso, l'assoluta abolizione di quest'articolo 22, di questo malaugurato articolo del progetto ministeriale che ha dato luogo a tanti dubbi e questioni. Vi domandava l'abolizione di quest'articolo, trovandosi d'accordo coll'onorevole ministro nella domanda, ma in disaccordo completo quanto alle vedute e agli effetti che ne sperava.

Egli vi domandava l'abolizione dell'articolo 22 di questo progetto, ritenendo che se non si adottasse la disposizione con esso proposta, rimarrebbero in vigore tutte quelle esenzioni, di cui egli vi ha fatto parola.

Ma l'effetto, credo io, non sarebbe dall'onorevole Ninchi raggiunto. Mi basti rammentare all'onorevole Ninchi che nelle provincie ex-pontificie le case le quali avevano un estimo inferiore a circa lire 1000 erano esenti da imposta fondiaria; che in quelle provincie erano esenti da imposta le case soggette a clausura, e quelle che non avrebbero avuto se non che la minima imposta di una lira.

Ebbene, tutte queste case, tutti questi fabbricati che per legge speciale vigente prima della legge del conguaglio nelle provincie ex-pontificie erano esenti da imposta fondiaria, ora in forza della citata legge del 14 luglio corrispondono le loro quote d'imposta prediale.

Vede adunque l'onorevole Ninchi che l'abolizione dell'articolo 22 non gli farebbe raggiungere lo scopo a cui mirava.

Soppresso l'articolo 22, nulla avrebbe ottenuto l'onorevole Ninchi: poichè alla tesi da lui sostenuta resistono gli articoli 10 e 11 della legge del conguaglio provvisorio, che hanno abolito tutte le esenzioni concesse non tanto per privilegio, quanto per legge speciale, siano pure circoscritte da limite di tempo e di luogo; e perchè unicamente ritengo non potersi comprendere nella generale abolizione le esenzioni precedentemente consentite per contratto a titolo corrispettivo.

L'onorevole Minervini ha preteso dimostrarvi, o signori, che la questione non è pregiudicata dagli articoli 10 e 11 della legge del 14 luglio; ha preteso dimostrarvi che non è pregiudicata primieramente perchè le leggi napoletane non concessero privilegi, ma sono, come egli dice, leggi generali; e poi perchè la legge del conguaglio parla di privilegi e di speciali esenzioni, e non già di esenzioni convenute per contratto o concesse per leggi. Ed in seguito a queste considerazioni, che ho colla maggior brevità riassunte, e certo non pretendo di ripetere tutto ciò che egli ha detto per giustificarle, viene a proporre un emendamento così formulato:

« Rimane salvo il diritto dei proprietari di fabbricati già costruiti, i quali fossero nel godimento della esenzione temporanea dall'imposta derivante da titoli e da leggi preesistenti durante il maggior periodo fissato da tali titoli o leggi. »

Io debbo fare un'osservazione rispetto alla forma ed una riguardo alla sostanza di quest'emendamento. Riguardo alla forma, poichè l'onorevole Minervini con i suoi colleghi proponenti (e lo dicono le prime parole del loro emendamento *rimane salvo il diritto*) suppongono che debba adottarsi la prima parte dell'articolo 22...

**CRISPI.** No! no!

**PRESIDENTE.** Hanno inteso di surrogarlo all'intero articolo.

**MARI, relatore.** Sarà stata questa l'intenzione dei proponenti; ma quando si dice: *rimane salvo il diritto*, pare che questo modo di dire supponga una disposizione precedente in senso contrario. Ma passo sopra a questa osservazione che riguarda la forma. Quanto alla sostanza vi ho già bastantemente replicato, distinguendo le esenzioni anteriori competenti per contratti a titolo corrispettivo da quelle competenti per legge.

Riguardo a quelle che competevano per legge, poteva disputarsi prima del 14 luglio 1864; ma dopo la promulgazione di quella legge non mi sembra proponibile la questione, imperocchè vi ho dimostrato, od almeno ritengo d'avervi dimostrato, commentando quei due articoli, che anche le esenzioni concesse per leggi sono state abolite; nè giova appigliarsi alle parole: *esenzioni speciali*, per sostenere che sono sempre in vigore le esenzioni concesse da leggi *generali*, poichè i due citati

articoli, come ho poc'anzi avvertito, procedono più oltre; con specifica e tassativa indicazione enumerano i fondi che d'ora in poi saranno *uniformemente* esenti, dichiarano che *tutti gl'immobili fin allora esenti, di qualunque specie e natura*, saranno soggetti all'imposta, incominciando dal 1° gennaio 1864, e ne attuano l'imposta per soli tre anni.

Quanto poi alle esenzioni che competessero per contratti a titolo corrispettivo ho già dichiarato che procedo a concludere per la loro conservazione.

Gli onorevoli Boggio e Ferraris hanno ritenuto che quegli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio abbiano abolite solo le esenzioni che si fondavano sopra una graziosa concessione del principe, non già quella consentita a titolo corrispettivo, ancorchè non stipulato con forme contrattuali: hanno ritenuto che non potessero considerarsi da quegli articoli abolite le esenzioni concesse per leggi speciali, per un *ius* singolare, che non può, come essi bene e giustamente avvertivano, confondersi col vero e proprio privilegio.

Non tornerò su quanto diceva l'onorevole Ferraris per dimostrare che il potere legislativo, anzi che lasciar libero campo e alimento alle liti forensi, può e deve, quando gli si presenta opportuna occasione, prevenire le liti con interpretazioni autentiche, e in questa parte divido perfettamente l'opinione sua. Mi limiterò ad esaminare l'emendamento proposto dall'onorevole Ferraris che sarebbe concepito in questi termini:

« Le esenzioni temporanee dall'imposta dei fabbricati, consentite per titoli corrispettivi, continueranno in conformità dei relativi titoli, a termini però di diritto. »

Signori, io mi sentirei inclinato ad accogliere questo emendamento dell'onorevole Ferraris, se le dichiarazioni sue e dell'onorevole Boggio non gli avessero dato, a senso mio, una soverchia latitudine.

Mi pare che colle loro dichiarazioni abbiano inteso di mantenere vive le esenzioni, non solo consentite per contratto a titolo corrispettivo, ma quelle ancora concesse per leggi speciali.

Se questo è il loro concetto (e può darsi che io non l'abbia raggiunto esattamente), se questo è il loro concetto, io non lo potrei consentire; e per intenderci chiaramente, io non sarei alieno dall'accettare questo emendamento dell'onorevole Ferraris (parlo in nome mio, poichè su questi inattesi emendamenti mi è mancato il tempo di intendermi e prendere gli opportuni concerti coi miei colleghi di Commissione), quando invece di *titoli corrispettivi* si dicesse *per patti corrispettivi*, in guisa che l'articolo suonasse così:

« Le esenzioni temporanee dall'imposta sui fabbricati che fossero state consentite per patto corrispettivo continueranno in conformità dei relativi titoli, a termini però di diritto. »

Mi dimenticava l'emendamento proposto dall'onorevole Lualdi, ed è questo:

« Nulla è innovato quanto alle esenzioni temporanee dall'imposta sui fabbricati, la quale, in forza delle



leggi anteriori o per altro titolo corrispettivo avessero una maggiore durata di quella stata stabilita dall'articolo 18. »

All'onorevole Lualdi, come agli altri, rispondo che nel mio concetto bisogna distinguere tra le esenzioni anteriori quelle provenienti da leggi, e quelle competenti per patti e contratti; e che le prime sono già annullate dalla legge 14 luglio 1864. Dimodochè non posso consentire nel suo emendamento, il quale sarebbe diretto a risuscitare anche le esenzioni che erano indotte da leggi precedenti senza che fossero appoggiate a verun patto, a veruna contrattazione.

Per non abusare più a lungo della vostra benevolenza, conchiuderò dichiarando che, se la Camera non crede che la questione possa impunemente riservarsi per essere regolata con altra legge speciale, o con quella che dovrà determinare l'aliquota di questa imposta sui fabbricati; se invece la Camera crede (e forse sarà il meglio) risolverla fin d'ora, occorre nettamente, chiaramente distinguere le une dalle altre esenzioni, occorre dichiarare oramai abolite le esenzioni nascenti da legge, sia legge di privilegio, sia legge generale, sia legge speciale; e che all'opposto la Camera farà opera di giustizia se dichiarerà esplicitamente che gli articoli 10 e 11 della legge sul congruaglio non hanno abolite le esenzioni consentite con patto e contratto a titolo corrispettivo.

Se la Camera adotta questa formola per l'articolo 22, rimane soppressa la prima parte dell'articolo proposto nel progetto ministeriale; soppressa pure l'aggiunta che avevamo proposta per modo di limitazione; e all'una e all'altra sarebbe sostituito l'emendamento dell'onorevole Ferraris con quella piccola modificazione che per maggior chiarezza reputerei necessaria.

**CAPONE.** Chiedo di parlare per avere uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CAPONE.** L'onorevole relatore ha insistito ripetutamente e con calore perchè fossero distinte due categorie di emendamenti proposti sull'articolo in esame. In una ha compresi quelli i quali fondano le esenzioni su leggi generali o particolari: nell'altra, quelli che si riferiscono ad esenzioni provenienti da contratti. Su questa seconda categoria, *delle esenzioni le quali nascono da contratti*, mi occorre uno schiarimento.

Io non so se mai in alcuna parte d'Italia il legislatore, colui il quale raccoglie in sè il pieno potere sovrano, abbia mai, come tale, contrattato. Secondo il mio modo di comprendere, le eccezioni nate per le franchigie d'imposta sui fabbricati, esse eccezioni non dovrebbero essere state altro che, per esempio, la concessione di un terreno demaniale, a fine di edificarvi un edificio qualunque. Ove ciò sia, comprendesi di leggieri come non è il legislatore propriamente il contraente, ma la così detta amministrazione del *pubblico demanio*, la quale ha contrattato.

Ora il demanio è esso medesimo soggetto alla legge comune, come ogni privato cittadino; chè le proprietà

patrimoniali del demanio dello Stato sono state e sono dappertutto assoggettate al diritto comune.

Ad esser chiari, e ad uscire da equivoci (ed ecco perchè domando schiarimenti), dicasi nettamente se la invocata eccezione la si voglia per tutti quei contratti stati fatti dal demanio. In tale ipotesi, io non so vedere, perchè dovesse farsi eccezione al principio generale, non essendo giammai, neppure l'amministrazione del demanio, stata sottratta al diritto comune. Ove invece non sia questo, voglia l'onorevole relatore avere la bontà di dirmi che cosa sono le *esenzioni per contratto*, delle quali ha sì a lungo discorso.

**PRESIDENTE.** Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io sono ben lieto di prendere atto delle dichiarazioni della Commissione rispetto all'interpretazione che da lei viene data agli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864; imperocchè la Commissione è d'avviso doversi intendere fin da quel tempo dichiarati totalmente cessati tutti i privilegi e tutte le esenzioni cui si fosse provveduto con legge generale o con legge speciale.

**MINERVINI.** Generale non c'è; c'è solo speciale.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ora resta a vedere la questione eccitata testè dall'onorevole relatore, quella cioè dei contratti a titolo oneroso.

La questione si presenta sotto un punto di vista nuovo.

Dato il caso che in un contratto speciale fatto col Governo siasi pattuita un'esenzione dall'imposta per un dato tempo, e siasi ciò pattuito, ad esempio, in corrispettivo di una certa somma di danaro, resta a vedersi se le esenzioni di tal fatta siano o no abolite dall'articolo 10 dell'accennata legge.

L'onorevole Capone chiedeva uno schiarimento in proposito, cioè se il potere legislativo faccia contratti.

Osserverò all'onorevole Capone che certamente il potere esecutivo non può da solo fare dei contratti in cui sia convenuta una temporanea esenzione dall'imposta, e l'onorevole Capone ricorderà come ben sovente si danno dei contratti i quali vengono sottoposti all'approvazione del Parlamento, perchè o il Parlamento si è riserbata facoltà di approvarli, o perchè implicando essi una deroga ad alcune disposizioni di legge, non possono aver efficacia se non vi precede l'approvazione del Parlamento.

Perciò noi vediamo sottoposte all'autorità legislativa della Camera delle concessioni, nelle quali si pattuisce, per esempio, l'esenzione dai diritti di dogana, ed in certi contratti, a cagion d'esempio nei contratti di bonifica, potrebbe benissimo essere pattuito invece di un corrispettivo in danaro, l'esenzione dall'imposta fondiaria, per esempio, per un decennio.

In questa condizione di cose io dichiaro nettamente: 1° che sono d'accordo colla Commissione doversi intendere dagli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864 intieramente aboliti tutti i privilegi e tutte le esenzioni

d'imposta volute da legge; 2° che per quanto riguarda speciali contratti fatti a titolo oneroso coll'Amministrazione, ove una temporanea esenzione d'imposta fosse veramente un espresso corrispettivo di un onere imposto al contribuente, io mi riservo di studiare la questione, e qualora non fosse questo caso contemplato dagli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864, mi riserberei pure di vedere se non convenga sciogliere ora la questione.

La Camera di leggeri si persuaderà che in materia così spinosa non vuolsi procedere senza aver molto ponderato quanto si fa, e troverà naturale che io la preghi di differire sino a domani la sua decisione, onde io possa emettere una fondata opinione sulla questione particolare e nei termini speciali come venne sollevata dalla Commissione.

**CRISPI.** Io non comprendo la distinzione che venne fatta dal relatore della legge, e che l'onorevole ministro delle finanze sembra aver accettato, onde venne chiedendo che la discussione sia rimandata a domani.

Allo stato in cui è la discussione e sotto l'impressione di queste parole, io amerei che la deliberazione fosse rimandata, giusto per dar tempo che la questione sia studiata sotto la nuova formola, nella quale fu presentata.

Lo Stato, quando contrae, lo fa per legge o per decreti reali, secondo l'entità della materia, che è l'oggetto della convenzione.

Lo Stato, allorché contrae, non ha bisogno di ricorrere al notaio. La legge definisce le condizioni che, proposte da colui che rappresenta lo Stato e accettate dall'altra parte contraente, pel consenso di ambedue costituiscono la convenzione. Quando concedete una ferrovia, come fate? Sancite una legge, la quale stabilisce i patti del concedente e del concessionario, gli obblighi rispettivi, gli oneri cui bisogna sobbarcarsi. Gli impegni che sono stipulati in quella legge sono essi diversi da quelli che si convengono nei contratti comuni? Niente affatto. Le condizioni fissate dallo Stato ed accettate dal privato legano l'uno e l'altro e vanno da ambedue adempiute. Quindi se noi veniamo facendo distinzioni tra obblighi nascenti da legge e obblighi nascenti da atti convenzionali, se accettiamo queste differenze in ordine ai contratti, come le faceva il deputato Mari, andremo a decretare una legge che sarà sorgente di molte liti.

Ciò posto, volendo mettere la questione sul suo vero terreno, senza equivoci, senza sottintesi, credo che la formola da accettarsi debba essere quella dell'articolo 22 come fu proposta dal Ministero nel suo primitivo progetto.

Una sola variazione vi potrebbe essere, ed è nel termine a stabilirsi, cioè se debba essere di due o di più anni. Su questo punto soltanto io credo che la discussione debba essere impegnata. Laddove venissimo a distinzioni, noi devieremo l'attenzione della Camera dall'argomento vero che si è finora dibattuto, ed eviteremo all'uopo una risoluzione franca ed esplicita.

Si tratta di leggi anteriori a quella che oggi si discute, leggi le quali esimevano tutti i costruttori di nuovi fabbricati dal pagare l'imposta per un dato periodo di tempo. Se mai ci sono altri obblighi con altro modo stabiliti, si rispettino pure, ma i nostri provvedimenti non si limitino a questi. D'altronde cotesti contratti io non so quali siano a malgrado di qualche esempio citato dal signor ministro delle finanze; facciamo in guisa che la questione sia risolta, e che le nostre deliberazioni non diano luogo a nuove contestazioni, a liti che noi dobbiamo evitare, anzichè darvi motivo.

Dopo ciò io concludo dichiarando che voterò per qualunque emendamento il quale stabilisca il rispetto dei diritti acquisiti, derivino essi da atti convenzionali o da leggi.

**PRESIDENTE.** Si è chiesta una sospensione; paventa l'onorevole Crispi che, entrando senza più nel tema a cui accennava testè l'onorevole ministro delle finanze, tema, lo ammetto, alquanto speciale rispetto al soggetto dell'articolo 22, dalla discussione oggi seguita, e dai vari degli emendamenti che si sono presentati ne possa venir pregiudicata la questione che egli e vari suoi colleghi intendono sia risolta coll'emendamento per essi proposto.

Credo farmi interprete delle intenzioni della Camera, dichiarando che, quando pure il Ministero, la Commissione o gli autori di altri emendamenti si accordassero sul concetto a cui mirano le ultime osservazioni del signor relatore e del signor ministro delle finanze, sarà riservata e salva ogni questione oggi sollevata e discussa.

Spero che, dopo questa mia formale dichiarazione, l'onorevole Crispi e la Camera vorranno consentire alla sospensione addimandata dall'onorevole signor ministro delle finanze. (*Segni di assenso*)

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE  
PER MODIFICAZIONI ALLE PENSIONI MILITARI.**

**BERTI-PICHAT, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per modificazioni alla tabella delle pensioni militari annessa alla legge 27 giugno 1850 e nuove disposizioni intorno alle pensioni stesse.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Ordine del giorno...

**ANNUNZIO DI UN'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO  
ARA INTORNO A UN PROCLAMA DEL SINDACO  
DI MILANO.**

**ARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Debbo annunziare al signor ministro delle finanze ed alla Camera che l'onorevole Ara ha deposto sul tavolo della Presidenza lo scritto seguente:

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole ministro delle finanze circa il proclama del sindaco di Milano, col quale si diffidarono i cittadini che il termine per le consegne dell'imposta sulla ricchezza mobile scade col 15 dicembre invece del 30 novembre. »

Interrogo l'onorevole ministro se, e quando crede di rispondere a questa interpellanza.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io sono agli ordini della Camera: determini essa quel giorno che crederà.

**ARA.** Prego però l'onorevole ministro di osservare che il 15 dicembre è prossimo, e che perciò è necessario che l'interpellanza sia fatta prima.

**SELLA, ministro per le finanze.** Dal 9 al 15 c'è ancora una certa distanza di tempo.

*Voci.* Domani! domani!

**SELLA, ministro per le finanze.** Io sarei disposto a rispondere all'interpellanza dell'onorevole Ara dopo votato questo progetto di legge che si sta discutendo.

**PRESIDENTE.** Avrà adunque luogo l'interpellanza dopo la votazione di questo progetto di legge.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge intorno all'unificazione dell'imposta sui fabbricati;

2° Interpellanza del deputato Ara al ministro delle finanze circa un proclama del sindaco di Milano relativo alle consegne delle rendite della ricchezza mobile.

Discussione dei progetti di legge:

3° Discussione del progetto di legge per la convalidazione di un regio decreto relativo agli impiegati del lotto rimasti in disponibilità;

4° Cessione al municipio di Napoli di terreni e fabbricati posseduti dallo Stato;

5° Relazione di petizioni;

6° Discussione del progetto di legge concernente la riscossione delle imposte dirette.